

COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE



## VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VI.n.CA

STUDIO DI INCIDENZA PER LA VI.n.CA - VARIANTE PGT 2023

TITOLO ELABORATO:

NUMERO:

DATA: MARZO 2024

SCALA:

APPROVAZIONE:

SINDACO:

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

SEGRETARIO:

REDAZIONE:

Dott. Nicola Polisciano - Biologo ambientale  
Ordine Nazionale dei Biologi sez. A n. 63502. Via Torino, 24  
21030 Cugliate Fabiasco (VA)

Dott. Pianificatore territoriale Marco Meurat  
Via Albani 97, 21100 Varese

---

<b>1</b>	<b>Premessa</b>	<b>4</b>
1.1	<i>Oggetto</i>	4
1.2	<i>Normativa di settore</i>	7
<b>2</b>	<b>I siti della Rete Natura 2000</b>	<b>10</b>
2.1	<i>ZSC IT2010001 Lago di Ganna</i>	10
2.2	<i>ZSC IT2010005 Monte Martica</i>	14
2.3	<i>ZPS IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori</i>	18
<b>3</b>	<b>Gestione dei siti delle aree Natura 2000</b>	<b>21</b>
<b>4</b>	<b>Connessione tra aree Natura 2000</b>	<b>31</b>
4.1	<i>Inquadramento rispetto alla Rete Ecologia Regionale - RER</i>	31
4.2	<i>Inquadramento rispetto alla Rete Ecologia Provinciale di Varese - REP</i>	41
4.3	<i>Inquadramento rispetto alla Rete Ecologia Campo dei Fiori - Ticino</i>	43
<b>5</b>	<b>Contenuti della Variante al piano delle regole e piano dei servizi</b>	<b>46</b>
5.1	<i>Piano delle Regole</i>	46
5.2	<i>Piano dei Servizi</i>	68
5.3	<i>Coerenziazioni, precisazioni, adeguamenti</i>	71
<b>6</b>	<b>Incidenze eventuali verso i Siti Natura 2000</b>	<b>72</b>
6.1	<i>Analisi delle incidenze eventuali</i>	73
<b>7</b>	<b>Significatività delle incidenze e misure di mitigazione</b>	<b>75</b>
7.1.1	Rete Ecologia Campo dei Fiori - Ticino	75
7.1.2	La Rete Natura 2000	81



## 1 Premessa

La presente relazione viene aggiornata in relazione al recepimento della VI.n.CA della Provincia di Varese, con Parere Parco Regionale Campo dei Fiori, prot. 1300 del 26/03/2024, secondo le indicazioni del Decreto di esclusione VAS emanato in data 28/03/2024.

### 1.1 Oggetto

Il comune di Valganna (VA) è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente.

L’Amministrazione comunale ha rilevato la necessità di procedere ad una Variante del Piano di Governo del Territorio a “bilancio ecologico zero”, relativa al Piano delle Regole e Piano dei Servizi, ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i., che, come definita nell’atto di avvio del Procedimento (Deliberazione G.C. n. 48 del 20/11/2020).

Il presente documento costituisce lo Studio di Incidenza di detta Variante urbanistica in relazione ai siti di interesse comunitario in parte presenti sul territorio comunale:

- Zone speciali di conservazione (ZSC) IT2010001 LAGO DI GANNA;
- Zone speciali di conservazione (ZSC) IT2010005 MONTE MARTICA;
- Zone di protezione speciale (ZPS) IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori;

Con riferimento alle note di Regione Lombardia prot. 14910 del 31/07/2013 e prot. N. 2832 del 12/02/2013, e la D.G.P n. 56 del 05/03/2013 di Provincia di Varese la valutazione di incidenza viene applicata anche in corrispondenza dell’areale relativo al Corridoio Ecologico Campo dei Fiori – Ticino, in parte presente sul territorio comunale.

**STUDIO DI INCIDENZA**

---

L'Ente gestore della ZSC IT2010001 LAGO DI GANNA, della ZSC IT2010005 MONTE MARTICA e della ZPS IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori è attualmente il Parco Regionale Campo dei Fiori.

Segue inquadramento generale del territorio dove si evince la collocazione del Comune di rispetto alle aree della rete Natura 2000 presenti.

## STUDIO DI INCIDENZA




Figura 1 - Mappa aree protette (Fonte: PTCP online della Provincia di Varese)

## STUDIO DI INCIDENZA

---

Lo Studio di Incidenza è stato elaborato a partire dalla proposta della Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT, messo a disposizione in data dicembre 2023.

### **1.2 Normativa di settore**

A livello statale la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, G.U. n. 124 – 2003, che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".

Secondo l'art. 6 del DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione territoriale è necessario tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, al fine di evitare che vengano approvati strumenti di governo del territorio in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore e le loro varianti.

Sono inoltre da sottoporre a valutazione di incidenza, ai sensi del comma 3, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno studio di incidenza utile ad individuare e valutare i principali effetti che il piano / programma può avere sul sito interessato.

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000, costituita da un insieme di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della

## STUDIO DI INCIDENZA

---

Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di valutazione di incidenza avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono.

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani/programmi, progetti, interventi, attività non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE).

Sono inoltre sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti ma la cui realizzazione può interferire su di essi.

Nello Studio di Incidenza devono essere descritte ed identificate le potenziali fonti di impatto ed interferenza generate dal Piano sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza.

Lo studio di Incidenza, deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:

- 1) Localizzazione e descrizione tecnica del Piano
- 2) Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dal Piano
- 3) Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000
- 4) Valutazione del livello di significatività delle incidenze
- 5) Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione
- 6) Conclusioni dello Studio di Incidenza

## STUDIO DI INCIDENZA

---

### 7) Bibliografia

Si richiamano le specifiche di cui alle Linee Guida approvate con DGR 5523/2021.

La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione di livello comunale è effettuata ai sensi dell'articolo 25bis della l.r. 86/83, co.5, lett.b., generalmente nell'ambito della procedura VAS.

Gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA e VAS devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- ✓ Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;
- ✓ Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati
- ✓ Le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;
- ✓ Tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.

## 2 I siti della Rete Natura 2000

### 2.1 ZSC IT2010001 Lago di Ganna




Figura 2 - localizzazione ambito della Rete

## STUDIO DI INCIDENZA

---

Il SIC, è ubicato in provincia di Varese e ricade interamente nel territorio del comune di Valganna. La superficie complessiva è di circa 110 ettari. Se si esclude lo specchio lacustre del lago di Ganna, di proprietà demaniale, la restante parte del territorio, fatta eccezione per alcuni appezzamenti recentemente acquistati dal Parco Regionale Campo dei Fiori per conto dell'ERSAF, sono di proprietà privata.

Il SIC è costituito da una zona umida al cui interno si trovano due piccoli specchi lacustri: il lago di Ganna e il Pralugano; il primo, classificato come lago di emergenza (Francani, D'Alessio e Pellegatta, 1985), in parte è alimentato dal Margorabbia e in parte da alcune risorgive; il secondo invece, di origine antropica, si è formato in seguito al prelievo della torba e raccoglie le acque provenienti dal bacino sovrastante.

La valle risulta formata da un'ossatura di rocce poco permeabili, alle quali si sovrappongono depositi glaciali, fluvioglaciali, alluvionali e detritici. Il fondo valle è coperto da sedimenti molto permeabili sui lati, mentre i depositi prossimi al Margorabbia sono limosi argillosi. Tale coltre poco permeabile non ha spessore rilevante: a partire dai primi metri, sono infatti sostituiti da un'alternanza di materiali granulometricamente eterogenei, ma con prevalenza di materiali permeabili. Questi depositi permeabili hanno uno spessore che può ammontare a 140-150 m in corrispondenza di una profonda incisione nel substrato ubicata poco a ovest del lago; analoga situazione si verifica a nord del lago, sul lato orientale della valle. Già presso S. Gemolo tuttavia, la profondità del substrato sarebbe di circa 100 m nel punto di massimo spessore della coltre sedimentaria. A valle di Pralugano tale profondità si riduce a circa 30 m. Ne risulta un prevedibile flusso della falda da sud e da nordovest verso il lago e, da qui, un deflusso verso nordest entro la coltre alluvionale del Margorabbia.

Nei secoli XII e XIII i monaci benedettini della badia di S. Gemolo agevolarono, mediante apertura di un canale, il drenaggio della palude ed abbassarono l'incile dell'emissario: queste operazioni raggiunsero solo in parte lo scopo di bonifica prefisso, tuttavia ridussero la superficie paludosa del Pralugano. Poco più di un secolo fa furono intrapresi, ma non portati a termine, ulteriori progetti di bonifica al fine di consentire lo sfruttamento dei giacimenti di torba; infine, nel nostro secolo e fino a circa gli anni '50, venne praticata l'escavazione, con il risultato di causare la scomparsa

## STUDIO DI INCIDENZA

---

quasi totale del Rio Valle di Pralugano e la formazione di caratteristici specchi d'acqua geometrici. Circa un secolo fa la superficie media del lago era di 4,46 ha, mentre in uno studio del 1917 la stessa era valutabile in 6,3 ha; la cartografia recente riporta una superficie simile a quest'ultima, evidenziando una certa stabilità della superficie lacustre nel nostro secolo.

Il bacino superficiale direttamente afferente al lago è esteso (8,1 Km<sup>2</sup>) in rapporto alle modeste dimensioni della superficie lacustre; l'apporto idrico annuo medio al lago è valutabile in circa 9,4 milioni di mc, al netto dell'evapotraspirazione; ciò consente un elevato ricambio delle acque del lago, il cui volume si può stimare in 130.000 mc.

In sintesi, il lago di Ganna presenta nella configurazione attuale una certa stabilità idraulica. Il clima è caratterizzato da elevate precipitazioni (1800-2000 mm/anno), i mesi più piovosi sono maggio (in cui si registrano i valori massimi) e secondariamente ottobre-novembre con precipitazioni medie mensili che superano i 100 mm ad eccezione dei mesi di dicembre-gennaio febbraio in cui si registrano i valori minimi (Andreis & Zavagno, 1996). Villa (1991) propone, sulla base di studi pregressi e di alcune misurazioni in campo con le quali dimostra la condizione microterma probabilmente dovuta a fenomeni di inversione termica, un inquadramento climatico di transizione tra il tipo C della sottoregione ipomesaxerica ed il tipo A della sottoregione temperato fredda.

### *Tipologie vegetazionali presenti:*

Secondo una classificazione che non assume valore tassonomico, le cenosi presenti possono essere suddivise in: "macrofite sommerse o galleggianti, elofite, vegetazione delle rogge e dei fossi, vegetazione forestale e vegetazione profondamente determinata dall'uomo" (Villa, 1991).

### *Considerazioni sulla flora:*

Tra le specie segnalate, 235 in totale, 46 (il 18.93%) meritano attenzione; di queste 35 (pari al 14.41% del totale) risultano "rare" e 11 (4.52% del totale) "rarissime" (Villa, 1991); in particolare, quest'ultimo dato è degno di interesse e riguarda più precisamente: *Lepidotis inundata*, *Stellaria palustris*, *Drosera intermedia*, *Utricularia australis*, *Juncus bulbosus*, *Carex brizoides*, *Carex lasiocarpa*, *Eriophorum vaginatum*, *Rhynchospora alba* e *Rhynchospora fusca*: come si nota, si tratta sempre di specie spiccatamente igrofile, per lo più rinvenibili nel rincosporeto ovvero nelle

## STUDIO DI INCIDENZA

porzioni adiacenti di cariceto: il carattere di rarità è in ogni caso attribuibile alla progressiva distruzione dell'habitat a seguito di bonifiche ed inquinamento, unitamente al fatto che, come già visto, torbiere quali quella di Ganna non costituiscono elementi naturalmente comuni in Lombardia (Villa, 1991). Quanto sopra assume maggiore importanza considerando che altre specie di interesse (*Parnassia palustris*, *Viola palustris*, *Gentiana pneumonanthe*, *Menyanthes trifoliata*, *Drosera rotundifolia*, *Utricularia minor*, *Carex fusca*, *Carex lasiocarpa*, *Eriophorum angustifolium*, *Eriophorum latifolium*, *Schoenus nigricans* e *Cladium mariscus*) a loro volta si rinvengono con maggior frequenza nelle porzioni di rincosporeto o nelle aree adiacenti (*Magnocaricion*, *Cladietum marisci*).

*Habitat all'interno della ZSC:*

In tabella l'elenco degli habitat rinvenuti all'interno della ZSC considerata, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della DGR 37330/98:

Prioritario	Codice	Nome	%	Commenti (status di conservazione,etc.)
*	91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i>	17,1	Stato di conservazione buono ma necessita un'azione di innalzamento della falda per contrastare comunque il prosciugamento in atto.
*	7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	0,9	Stato buono; non si hanno precise informazioni sulla situazione evolutiva.
	3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	0,6	Segnalato da BANFI (1985) ma non riscontrato in seguito né da VILLA (1991) né da ANDREIS & ZAVAGNO (1996), né da Raimondi (2004)
	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	9,8	Non osservato direttamente da Raimondi, 2004
	6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi	9,0	Habitat ben rappresentato e diffuso, si può ritenere in buono stato nonostante evidenzi problemi legati sia all'abbassamento della falda sia a casi di interramento.
	7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>	0,6	Habitat che denota evidenti problematiche legate all'abbassamento della falda. La ricchezza di specie presenti lo rende comunque un habitat ancora ben conservato.

## 2.2 ZSC IT2010005 Monte Martica




Figura 3 – localizzazione ambito della Rete

## STUDIO DI INCIDENZA

---

Il sito occupa quasi interamente il massiccio del Monte Martica, costituito da porfiriti permiane della formazione Granofiro di Cuasso, che raggiunge l'altitudine massima di 1025 metri, ed è interamente compreso entro il Parco Regionale Campo dei Fiori. I confini del Sito coincidono a Ovest con quelli della Riserva naturale del Lago di Ganna, a Sud con la linea Val Fredda- Valle Brugona, a Est con la strada provinciale fino all'abitato di Brinzio e a Nord con la provinciale che porta a Bedero Valcuvia.

L'idrografia superficiale principale è costituita dal torrente della Val Castellera e del Rio Valmolina.

Nell'area sono inoltre incluse la totalità del territorio della Riserva Naturale Orientata del Paù Majur e parte della Riserva Naturale Orientata del Monte Martica-Chiusarella (bacino del Torrente Castellera e versante orientale del Monte Martica, sino al fondovalle della Valganna).

Gli accessi principali si collocano in corrispondenza degli abitati di Brinzio, Ganna e Bedero. Il sito non risulta comunque attraversato da strade carrozzabili: queste ultime interessano solo le aree marginali del sito, limitatamente ai dintorni degli abitati Brinzio, Ganna e Bedero. Fa eccezione la strada militare che, con partenza da Bregazzana, arriva fino in cima la vetta del Monte Martica. Essa è comunque transitabile solo fino al confine della Riserva Martica-Chiusarella. L'area è inoltre attraversata da sentieri escursionistici.

### *Assetto vegetazionale:*

Il sito è caratterizzato essenzialmente da formazioni di tipo forestale. Abbondano le formazioni acidofile, vista la caratterizzazione geologica (porfiriti permiane della formazione Granofiro di Cuasso), tra cui castagneti nelle fasce collinari e faggete e boschi misti nella fascia montana. Le faggete presenti possono essere ricondotte alle faggete acidofile del Luzulo-Fagetum.

Le pendici meridionali del Monte Martica, sia verso la Val Castellera, sia verso la Valganna sono inoltre caratterizzate da una estesa brughiera a dominanza di *Calluna vulgaris*, a tratti arbustata con *Castanea sativa* e *Betula pendula*, di significato secondario, in quanto vegetazione di ricolonizzazione a seguito dei ripetuti incendi che hanno interessato l'area. Si discostano da questo quadro vegetazionale spiccatamente forestale piccole aree umide riconducibili essenzialmente a molinieti posti in corrispondenza della Torbiera Pau Majur e in un punto sul versante settentrionale del Monte Martica. Soprattutto le formazioni umide del Pau majur si

## STUDIO DI INCIDENZA

---

mostrano interessanti in quanto tra gli alti cespi delle graminoidi dominanti sopravvivono alcuni ciuffi di sfagno accompagnati da *Viola palustris* e *Carex rostrata*.

In relazione alle specie floristiche nell'area risulta presente solo una specie elencata nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, ossia *Dicranum viride*, muschio corticicolo legato alla presenza di esemplari arborei antichi e di grandi dimensioni. Nella sezione 3.3 “Altre specie importanti di Flora e Fauna” del Formulario Natura 2000 sono in ogni caso riportate una ventina di specie floristiche. Secondo le Note esplicative per la compilazione del Formulario standard, possono infatti rientrare nella sezione 3.3. tutte le specie di flora che, pur non di interesse comunitario, sono rilevanti ai fini della conservazione e della gestione del sito, tra cui quelle elencate nel Libro rosso nazionale, le specie endemiche, le specie protette da convenzioni internazionali, le specie interessanti per altre motivazioni (es. protette da normative regionali e/o incluse nelle liste rosse regionali).

### *Dal punto di vista faunistico:*

Nell'area risultano presenti 6 specie di uccelli elencati nell'allegato I della Direttiva Uccelli e 44 specie non elencate nello stesso.


Sono inoltre state riscontrate 3 specie di Chiroteri, un anfibio, un pesce e 4 specie di Invertebrati elencati nell'allegato II della Direttiva Habitat. Nella sezione 3.3 “Altre specie importanti di Flora e Fauna” del Formulario Natura 2000 sono riportate inoltre 4 specie di Anfibi, 7 specie di Rettili, 20 specie di Mammiferi e 3 specie di invertebrati, di cui una, il raro ortottero *Pholidoptera littoralis insubrica*, è endemica dell'area insubrico-ticinese. Secondo le Note esplicative per la compilazione del Formulario standard, possono infatti rientrare nella sezione 3.3. tutte le specie di fauna che, pur non di interesse comunitario, sono rilevanti ai fini della conservazione e della gestione del sito, tra cui quelle elencate nel Libro rosso nazionale, le specie endemiche, le specie protette da convenzioni internazionali, le specie interessanti per altre motivazioni (es. protette da normative regionali e/o incluse nelle liste rosse regionali).

### *Habitat presenti nel Sito:*

Complessivamente sono stati rilevati gli habitat di seguito elencati (quelli contrassegnati con un asterisco \* sono quelli considerati di interesse prioritario dalla Commissione Europea nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE):

## STUDIO DI INCIDENZA

- COD 4030 Lande secche europee
- COD 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion*)
- COD 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*.
- COD \*91EO Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)



### 2.3 ZPS IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori




Figura 4 - localizzazione ambito della Rete

## STUDIO DI INCIDENZA

---

Il Parco del Campo dei Fiori domina la zona collinare varesina e la Pianura padana. A Nord e Nord-Ovest è definito dal solco della Valcuvia, a Est è delimitato dalla Valganna e a Sud dall'abitato di Varese e dalla statale che conduce a Laveno.

L'area è formata da due massicci montuosi: il Monte Campo dei Fiori, che raggiunge la quota di 1.226 m s.l.m., e che occupa la maggior parte del territorio del Parco ed il Monte Martica, che raggiunge la quota di 1.032 m s.l.m.. Sulla vetta più alta del Campo dei Fiori, Punta Paradiso, sorge la Cittadella di Scienze della natura che ospita l'osservatorio Sismologico, il Parco L.M. Zambeletti e il Giardino Botanico R. Tomaselli per la conservazione della flora delle Prealpi lombarde. Il territorio della ZPS ricade interamente all'interno del Parco Regionale del Campo dei Fiori.

L'area è caratterizzata da un massiccio carbonatico, il Campo dei Fiori, e da uno in parte carbonatico e in parte vulcanico (massiccio della Martica-Chiusarella), entrambi con altezze superiori ai 1.000 metri. I boschi di latifoglie occupano la maggior parte del territorio. Il faggio predomina alle quote maggiori, sostituito a valle da boschi misti a prevalenza di castagno.

Caratteristica è la flora rupicola delle numerose falesie calcaree, con specie rare tipiche delle Prealpi calcaree lombarde, nonché la flora igrofila delle zone umide. Il comprensorio è inoltre caratterizzato da una fauna tipica dell'orizzonte montano inferiore compreso tra i 600 ed i 1.200 m di quota, con presenza di specie interessanti di ornitofauna, soprattutto rapaci e picidi, insieme con ungulati quali cervo, capriolo e cinghiale i cui popolamenti risultano in forte espansione.

Notevole è la presenza di formazioni a prato magro, minacciate dalla cessazione dell'attività di sfalcio. La ZPS Parco Regionale Campo dei Fiori è caratterizzata da manifestazioni di carsismo superficiale testimoniati dalla presenza di numerose grotte. La varietà geologica si rispecchia nella grande varietà vegetazionale, con boschi misti a prevalenza di *Castanea sativa* che si distribuiscono sino a quota 600 m e vengono poi sostituiti sino alla sommità da boschi di *Fagus sylvatica*. All'interno delle vallette ombrose e umide compaiono invece *Fraxinus excelsior*, *Tilia* sp., *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Acer pseudoplatanus* e, lungo i corsi d'acqua, *Alnus glutinosa*. I versanti assolati ed aridi del Monte Martica ospitano invece querceti eliofili a *Quercus pubescens* e *Pinus sylvestris*.

## STUDIO DI INCIDENZA

Nella tabella che segue sono riportati gli habitat inseriti nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, rinvenibili all'interno della ZPS Parco Regionale Campo dei Fiori:

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione di <i>Littorella uniflora</i> e e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.
4030* Lande secche europee
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )
7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>
7210* Paludi calcaree di <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )
7230 Torbiere basse alcaline
8210 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpina</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
9110 Faggeti di <i>Luzulo-Fagetum</i>
9130 Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
91E0* Foreste alluvionali residue di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
91H0* Boschi pannonicci di <i>Quercus pubescens</i>

## STUDIO DI INCIDENZA

**3 Gestione dei siti delle aree Natura 2000**

Di seguito si riassumono tabellarmente i disposti gestionali e normativi definiti per i Siti di Rete Natura 2000:

SITO	CODICE	NOME SITO	Misure Conservazione generali ZSC (vedi allegato 1 dgr 4429/2015)	Misure Conservazione generali ZPS (vedi dgr 9275/2009 e s. m. i.)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE	Misure di Conservazione per le specie di interesse comunitario	Misure di Conservazione per gli habitat di interesse comunitario
ZSC	IT2010001	LAGO DI GANNA	X		DAC n.28 - 28/11/2007 BURL n. 52/27.12.2007	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
ZSC	IT2010005	MONTE MARTICA	X		DAC 15/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
ZPS	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI		X			X	

In relazione alle misure di conservazione sito specifiche (DGR 1029-2013) si riportano:

## 1) Criteri minimi uniformi per le ZSC:

a) **Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:**

1) **Superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n.1120/2009, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);**

2) **Superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.**

**Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;**

## STUDIO DI INCIDENZA

- 
- b) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trincatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.**  
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:  
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;  
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;  
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;  
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;  
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;  
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
- c) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;**
- d) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;**
- e) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;**
- f) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;**
- g) Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.**
- 2) Regolamento d'uso per la conservazione degli Habitat, di cui alle norme tecniche del sito specifiche (Sito IT2010001 - Lago di Ganna, anche riserva naturale regionale):
- NORMA 1**  
**Obiettivo:**  
salvaguardia delle cennosi forestali presenti  
**Habitat di riferimento:**  
Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*  
**Prescrizioni:**  
La norma ha come finalità la salvaguardia delle cennosi forestali presenti nel SIC.  
Valgono le prescrizioni presenti nel PTC del Parco Campo dei Fiori, titolo 3, art. 27 "Norme per le attività selviculturali" e quelle del piano della Riserva Naturale "lago di Ganna" per le aree ivi comprese.  
Nelle aree A e B è fatto divieto il taglio della vegetazione arborea ad eccezione degli interventi selviculturali a carattere straordinario direttamente eseguiti dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati.  
Nelle aree A e B è consentito il taglio della vegetazione arbustiva ai bordi dei prati allo scopo di mantenerne invariata l'estensione.

## STUDIO DI INCIDENZA

---

### NORMA 2

#### Obiettivo:

salvaguardia delle cennosi palustri

#### Habitat di riferimento:

Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi

Vegetazione erbacea a grandi carici

Formazioni igrofile a Salix cinerea

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

#### Prescrizioni:

le prescrizioni stabilite dal piano della Riserva naturale sono sufficienti al mantenimento dello stato ottimale degli habitat di riferimento che attualmente possono considerarsi in buono stato di conservazione.

### NORMA 3

#### Obiettivo:

salvaguardia delle acque e della vegetazione ad esse connesse

#### Habitat di riferimento:

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea

Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea alba, Nuphar lutea

Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

Vegetazione erbacea a grandi carici

#### Prescrizioni:

le finalità generali della presente norma riguardano la riduzione del carico di inquinanti derivanti dall'attività agricola nonché da qualsiasi altra azione che potrebbe determinare danno agli ambienti acquatici o ad essi affini presenti all'interno del SIC.

- nelle aree agricole interne al SIC è vietato il ricorso a fertilizzanti, diserbanti, pesticidi e formulati tossici in genere, e sono incoraggiate e sostenute l'agricoltura biologica e la lotta integrata;

- nelle aree agricole interne al SIC è vietato lo spandimento dei liquami e di fanghi di depurazione; è consentito lo spandimento di letame mentre il suo stoccaggio temporaneo in campo deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dal più vicino corso d'acqua;

- tutti gli edifici ad uso pubblico o privato ricadenti nel territorio del SIC si devono dotare di opportune misure per la gestione dei reflui domestici (allacciamento alla rete fognaria, cisterne a tenuta, etc.);

- tutti gli insediamenti che ricadono nel bacino orografico del SIC devono dotarsi di opportune infrastrutture per la collettazione dei reflui urbani;

- 3) Regolamento d'uso per la conservazione delle specie di interesse comunitario, di cui alle norme tecniche del sito specifiche (Sito IT2010001 - Lago di Ganna, anche riserva naturale regionale):

## STUDIO DI INCIDENZA

---

In generale, è possibile definire alcuni obiettivi ad ampio spettro il cui raggiungimento può avere ricadute positive sullo stato di conservazione delle quattro specie di interesse comunitario rilevate nel SIC. Queste azioni derivano dalle esigenze comuni che alcune delle specie hanno, in particolare per quanto riguarda le necessità legate alla nidificazione. La prima misura generale è la conservazione dei boschi presenti, ottenibile pianificando la gestione selviculturale (nelle aree dove possibile e dove non sia già in atto) in due direzioni:

1. verso un governo a fustaia, per quanto concerne le zone di bosco più estese e meno frammentate;
2. mantenendo il ceduo nelle aree marginali e più frammentate, in prossimità delle aree agricole e dei prati stabili.

La seconda misura generale riguarda la necessità di mantenere e se possibile incrementare la diversità ambientale presente all'interno del SIC. In particolare, sono da evitare la chiusura delle aree aperte e l'imboschimento delle fasce ecotonali, l'eccessivo interramento degli specchi d'acqua e l'ingresso del bosco nelle zone umide di margine.

- 4) Regolamentazioni, di cui alle norme tecniche del sito specifiche (Sito IT2010005 - Monte Martica):

### Art. 1 Tutela dei molinietti

Art. 1.1. Per i molinietti (Cod. HABITAT 64.10 "Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosì e argilloso-limosi - Molinion coeruleae"), del SIC IT2010005 "MONTE MARTICA", dovrà essere vietato il cambio d'uso o la trasformazione in prati da sfalcio.

### Art. 2 Tutela delle brughiere

Art. 2.1. Nelle brughiere del SIC IT2010005 "MONTE MARTICA" (Cod. HABITAT 40.30 "Lande secche europee"), è fatto divieto di:

- a) svolgere qualsiasi attività, ancorché temporanea, ivi comprese l'agricoltura e la selvicoltura, quest'ultima con l'eccezione del tratto sito a monte della "strada militare", sino alla vetta del Monte Martica; sono ammessi interventi gestionali se approvati dal Consorzio di gestione del Parco del Campo dei Fiori;
- b) transitare a cavallo o in bicicletta all'esterno dei sentieri appositamente predisposti, salvo diversa disposizione anche temporanea dell'Ente gestore che potrà comunque precludere temporaneamente l'accesso (anche pedonale) a determinate aree in concomitanza con particolari esigenze gestionali;
- c) accedere con mezzi motorizzati ad eccezione dei proprietario dei fondi specificamente autorizzati nell'ambito della effettuazione delle operazioni selviculturali e ad eccezione dei mezzi di servizio dell'Ente gestore e di pronto intervento, dei mezzi autorizzati dall'Ente Gestore funzionali all'esecuzione di interventi gestionali o di difesa del territorio;
- d) effettuare il controllo delle infestazioni di specie invertebrate non desiderate (Culicidi, Limantridi, Nottuidi etc.) con l'impiego di insetticidi di qualunque natura. Per il controllo della processionaria del pino dovranno essere utilizzate in via esclusiva trappole attrattive a feromoni (tipo Mastrap L e similari) con fini di monitoraggio, e la raccolta manuale dei nidi in caso di pullulazioni.

[..]

## STUDIO DI INCIDENZA

### Art. 7 Tutela di altri habitat e specie

Art. 7.1 E' fatto divieto di danneggiare o alterare la funzionalità degli habitat di torbiera (Cod. HABITAT 72.30 "Torbiere basse alcaline") e delle pozze effimere (Cod. HABITAT 31.40 "Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara spp.*" del SIC IT2010002 "MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA" e delle paludi calcaree (Cod. HABITAT 72.10 "Paludi calcaree con *Cladum mariscus* e specie del *Caricion davallianae*) dei SIC IT2010002 "MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA" e IT2010003 "VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI", individuate cartograficamente sulla Tavola 8.

Art. 7.2 E' fatto divieto di raccogliere o danneggiare la *Briofita Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb., specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97. E' facoltà dell'Ente gestore, una volta nota la distribuzione sul territorio del SIC a seguito di opportuno monitoraggio, vietare l'abbattimento degli esemplari arborei che ospitino popolamenti significativi della specie in questione.

Art. 7.3 Per la tutela della flora spontanea e della fauna minore valgono le norme della LR n. 10 del 31 marzo 2008 (Disposizioni per la conservazione della piccola fauna, della flora e vegetazione spontanea) e relativi elenchi (d.g.r. n. VIII/7736 del 24 luglio 2008).

### Art. 8 Miglioramento della biodiversità delle aree boscate

Art. 8.1 In tutte le aree boscate dei SIC IT2010002 "MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA", IT2010003 "VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI", IT2010004 "GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI", IT2010005 "MONTE MARTICA", è fatto divieto di:

- a) asportare o danneggiare esemplari arborei appartenenti al genere *Tilia* e alla specie ontano bianco (*Alnus incana*), in quanto componenti fondamentali di habitat di interesse comunitario individuati ai sensi della Direttiva 92/43 CEE, e del genere *Sorbus* (*Sorbus aria* e *Sorbus aucuparia*) in quanto di interesse trofico per la fauna, a meno di situazioni di rischio per l'incolumità di strutture e persone (es. piante a bordo strada);
- b) rimboschire le chiarie interforestali, a meno di quelle create nell'ambito di tagli boschivi fitosanitari autorizzati dall'Ente gestore e destinate a successivi rinfoltimenti;
- c) attuare qualsiasi tipo di piantumazione arborea e arbustiva sulle aree aperte e su quelle di recente colonizzazione;
- d) asportare le Conifere isolate all'interno di foreste di latifoglie se non per gravi motivazioni fitosanitarie;
- e) effettuare rimboschimenti di elevata densità e gli impianti estesi di Conifere;
- f) abbattere individui arborei dominanti avvolti da edera nonché eliminare o recidere dagli stessi il rampicante con particolare riferimento a individui che, a seguito di monitoraggi o verifiche specifici, risultano utilizzati o potenzialmente utilizzabili dai rapaci come sito di nidificazione, a meno di situazioni di rischio per l'incolumità di strutture e persone (es. piante a bordo strada);
- g) abbattere piante con cavità o con evidente nidificazione di rapaci, a meno di situazioni di rischio per l'incolumità di strutture e persone (es. piante a bordo strada).

Art. 8.2 In tutte le aree boscate dei SIC, si rende obbligatorio:

- a) il rilascio di piante morte, di diametro non inferiore a quello medio di popolamento soprattutto in piedi, nella proporzione di 10 unità per ogni ettaro di superficie;
- b) l'eliminazione, a cura dei proprietari del fondo, di eventuali individui appartenenti alla specie *Prunus serotina* (cileggio tardivo), *Ailanthus altissima* (ailanto), *Trachycarpus fortunei* (Palma cinese), *Prunus laurocerasus* (lauroceraso) che dovessero insediarsi nell'area. Qualora ciò non avvenisse, sarà cura dell'Ente gestore asportare gli individui arborei o arbustivi in questione;
- c) la tutela del suolo e dello strato arbustivo durante le operazioni selviculturali. In particolare è fatto divieto dell'esbosco a strascico e in ogni caso l'esbosco deve essere effettuato lungo la viabilità presente con divieto di apertura di nuova viabilità e/o allargamento di quella preesistente se non preventivamente autorizzato dall'Ente Gestore a seguito di specifici elaborati progettuali. Il taglio e la soppressione indiscriminati di arbusti e suffrutici di specie autoctone sono vietate, sia in popolamenti arbustivi sia nel sottopiano di cennosi arboree. L'eventuale taglio parziale è ammissibile solo ove intralcino effettivamente le pratiche selviculturali, in misura non superiore al 25% della superficie da essi coperta.

## STUDIO DI INCIDENZA

---

### Art. 9 Introduzione, reintroduzione o rinfoltimento di specie floristiche

Art. 9.1 Negli ambienti naturali di tutto il territorio del Parco Campo dei Fiori, a tutela degli elementi floristici e vegetazionali dei SIC IT2010002 "MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA", IT2010003 "VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI", IT2010004 "GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI", IT2010005 "MONTE MARTICA", e nel generale rispetto del comma 2 dell'art 10 della LR 10/2008, è vietata l'introduzione di specie vegetali esotiche, intendendo per specie esotica ciascuna specie, sottospecie o varietà non originaria del territorio lombardo. Le specie di particolare criticità, in quanto esotiche invasive, ai sensi dell'Allegato E alla d.g.r. 24 luglio 2008 n. VIII/7736 vengono riportate in ALLEGATO C. A tale elenco potranno affiancarsi ulteriori liste di specie esotiche da sottoporre a contenimento, sulla base di eventuali indicazioni/regolamenti promulgati dalla Regione Lombardia ed eventualmente implementati dell'Ente gestore.

Art. 9.2 Negli ambienti naturali dei SIC IT2010002 "MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA", IT2010003 "VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI", IT2010004 "GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI", IT2010005 "MONTE MARTICA" oltre ai divieti di cui al precedente comma:

- a) è fatto divieto di introdurre specie floristiche alloctone, intendendosi con tale termine non solo gli elementi floristici esotici o quelli entro il cui areale distributivo non ricada il territorio dei SIC, ma anche elementi autoctoni il cui habitat naturale sia diverso da quello nel quale essi verrebbero ad essere inseriti;
- b) le reintroduzioni di specie floristiche devono essere precedute da uno studio che ne individui con certezza, su base storica, la presenza nell'area e l'habitat pregresso; per tali operazioni è consentito unicamente l'impiego di esemplari di provenienza locale o comunque prealpina;
- c) i rinfoltimenti di specie arboree, arbustive o erbacee, devono avvenire previa l'effettuazione di uno studio che ne dimostri l'avvenuta rarefazione nell'area e ne individui con certezza le cause;

per tali operazioni è consentito unicamente l'impiego di esemplari di provenienza locale o comunque prealpina;

d) qualunque operazione di reintroduzione o di rinfoltimento dovrà essere direttamente autorizzata dall'Ente gestore o da esso direttamente eseguita.

Art. 9.3. I divieti e le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle opere di verde pubblico svolte nei SIC, ad eccezione di parchi e giardini storici, in cui è in ogni caso vietato introdurre le specie di cui all'Allegato E della d.g.r. 24 luglio 2008 n. VIII/7736 e allegate alle presenti norme.

Art. 9.4. Anche in ottemperanza delle indicazioni dell'Art. 29 del PTC del Parco regionale Campo dei Fiori (Norme di salvaguardia paesistica) è facoltà dell'Ente gestore estendere l'applicazione dei divieti e delle indicazioni cui ai commi 1 e 2 del presenta articolo alle opere di verde pubblico svolte nei territori al di fuori dei SIC, in cui è in ogni caso vietato introdurre le specie di cui all'Allegato E della d.g.r. 24 luglio 2008 n. VIII/7736 e allegate alle presenti norme.

Art. 9.5. Nelle opere di verde privato, oltre alle norme e indicazioni di cui all'Art. 29 del PTC del Parco regionale del Campo dei Fiori (Norme di salvaguardia paesistica), è facoltà dei Comuni tenere conto dei divieti ed indicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 10 Obbligo della segnalazione della presenza dei Chirotteri in manufatti antropici e attivazione di procedura operativa per la risoluzione di eventuali aspetti conflittuali

Art. 10.1. In tutto il territorio dei SIC valgono le seguenti norme:

a) è obbligatorio segnalare al Consorzio Parco Campo dei Fiori gli interventi in manufatti antropici che prevedano modificazioni strutturali, interventi relativi alle coperture (rifacimento tetti, cambio tegole etc) e/o modificazioni delle aperture che mettono in comunicazione parti dell'edificio con l'esterno e comunque sempre nel caso di interventi in edifici con presenza accertata o presunta di chirotteri;

## STUDIO DI INCIDENZA

---

- b) la segnalazione, che dovrà obbligatoriamente essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori, avverrà mediante compilazione di modulo scaricabile dal sito web del Parco;
- c) il Parco, anche attraverso collaborazione con gli agenti del Corpo di Vigilanza Provinciale in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione "Gli interventi in caso di presenza di Chiroteri negli edifici", potrà effettuare un sopralluogo prima dell'inizio dei lavori al fine di verificare la presenza di chiroteri;
- d) nel caso di mancato accertamento della presenza di chiroteri il Parco rilascerà il nulla osta all'esecuzione dei lavori entro 30gg dalla sola segnalazione fatte salve eventuali ulteriori valutazioni tecniche in merito ad altri aspetti autorizzativi;
- e) nel caso di presenza accertata, sia mediante osservazione diretta di individui sia mediante rilievo di segni indiretti di presenza, che evidenzino la necessità di particolari soluzioni tecniche (es. specie rare e minacciose, grosse concentrazioni di animali, periodi sensibili del ciclo biologico, difficoltà di compatibilizzazione della presenza di chiroteri con il progetto da realizzare, ecc.), il Parco anche attraverso apposita perizia chiroterologica finalizzata a definire le modalità corrette di esecuzione dei lavori, verificherà che non venga compromessa la presenza dei chiroteri nell'edificio ed che vengano eliminate eventuali situazioni di conflittualità derivanti dalla presenza dei chiroteri stessi.

### Art. 11 Manifestazioni

Art. 11.1. E' facoltà dell'Ente gestore limitare e/o rendere obbligatorie eventuali misure di mitigazione relative a eventi di richiamo turistico potenzialmente impattanti.

Art. 11.2. Tutte le manifestazioni realizzate all'interno del SIC devono essere comunicate all'Ente Gestore mediante compilazione di apposito modulo predisposto dall'Ente.

- 5) Si riportano stralci ritenuti significativi in relazione alla "regolamentazione delle attività antropiche" del Piano di Gestione del Sito Lago di Ganna IT2010001:

## STUDIO DI INCIDENZA

---

### **1.6.4.1 Attività consentite all'interno del SIC**

**L'attività agricola** può permanere, con le attuali caratteristiche, nei terreni attualmente destinati a tale uso e nei limiti precisati nelle NORME DI ATTUAZIONE (cfr. 3).

Nelle aree A e B è fatto divieto il mutamento di destinazione d'uso dei prati polifiti. Nell'area "D" è consentita la presenza dei seminativi; tuttavia si ritiene opportuna la conversione di tali aree a prati stabili o a colture proprie della tradizione locale; nelle medesime aree è vietata qualsiasi forma di allevamento intensivo e stazionario che preveda la posa di recinzioni e strutture di supporto; è consentito il pascolo temporaneo e controllato del bestiame; sono consentiti gli orti familiari.

All'interno dei confini del SIC è vietata l'impianto o l'allevamento di specie vegetali o animali la cui introduzione costituisca un grave rischio alla salvaguardia dell'equilibrio ecologico dell'area protetta.

**L'attività forestale**, laddove consentita dal presente Piano, è regolamentata secondo la L.R. 28 Ottobre 2004, n. 27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" e dal R.R. 20 Luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004" ad eccezione delle prescrizioni specifiche per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario riportate nelle norme di attuazione del presente Piano.

**L'attività forestale** non è incompatibile con le finalità del SIC a condizione che non vada a compromettere le caratteristiche delle cennosi presenti, ma al contrario sia uno strumento utile per il mantenimento dei biotopi più delicati. Per tale ragione essa sarà indirizzata verso il mantenimento e la diffusione di forme forestali meglio strutturate e stabili, mediante l'adozione di tecniche di esbosco a basso impatto ambientale (cioè che non compromettano le capacità rigenerative delle cennosi) e la conservazione degli alberi vetusti e morti quando questi costituiscano rifugi per la fauna presente. Le finalità produttive sono secondarie se non nulle rispetto a quelle naturalistiche. L'abbattimento degli alberi deve avere quindi scopi di natura ambientale e di difesa fitosanitaria; in tali occasioni occorre valutare la possibilità di creazione di rifugi alternativi per la fauna. **L'attività forestale** risulta utile e necessaria per la difesa delle aree soggette a fenomeni di arbustimento (con riferimento ai prati) e interramento (con riferimento alle torbiere). Nei boschi igrofili ad ontano e frassino (che ricadono nell'habitat di interesse comunitario cod. 91E0), data l'importanza dell'azione di conservazione, è assolutamente vietato il taglio delle cennosi.

La **ricerca scientifica** è consentita e favorita in tutta l'area protetta, purchè la stessa avvenga nel rispetto dell'art.16 comma 7 lett. Y) della L.r. 13/1994 (Allegato D) secondo le norme previste dal Regolamento delle Attività di Ricerca Scientifica (Allegato A) alle quali non è ammessa deroga.

E' fatto obbligo all'ente pubblico o privato, o al singolo cittadino che svolge attività di ricerca all'interno del territorio del SIC, la consegna delle informazioni raccolte e dei relativi elaborati all'Ente gestore. Gli studi realizzati saranno utilizzati ai fini di una migliore gestione della Riserva e ad una più accurata programmazione degli interventi.

La **fruizione didattica** è consentita nelle aree e sui sentieri ad essa predisposti ed è soggetta ad un regolamento vincolante (Allegato B). Ciò al fine di tutelare al massimo le zone più vulnerabili del SIC e in virtù delle caratteristiche peculiari delle zone umide che impongono limiti precisi al transito anche pedonale.

## STUDIO DI INCIDENZA

---

**La fruizione ricreativa** connessa al "tempo libero" nel territorio del SIC è generalmente non funzionale alle finalità di conservazione e protezione dell'area naturale. E' tuttavia consentito il transito pedonale lungo i percorsi stabiliti nel presente piano (cfr. 1.6.4.3) e la fruizione ricreativa del bacino di Pralugano, durante il periodo invernale compreso tra il 1° dicembre e il 28 febbraio.

**La realizzazione di nuove opere**, non direttamente connesse e necessarie al mantenimento delle specie e degli habitat presenti nel SIC in uno stato di conservazione soddisfacente, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza.

E' consentito il **restauro degli impianti/edifici esistenti** (ex pesche sportive, vecchie cantine in località S.Gemolo) da parte dell'Ente Gestore; gli interventi saranno finalizzati a migliorare le caratteristiche ambientali delle opere al fine di assicurare una maggiore integrazione con l'ambiente circostante; potranno inoltre essere realizzate quelle opere finalizzate a migliorare le caratteristiche di recettività turistico-didattica del SIC (ad esempio aree attrezzate per la sosta e il riparo di scolaresche o gruppi organizzati, info-point, strutture per il personale del Parco, volontari e ricercatori, strutture per l'osservazione della flora e della fauna locale, strutture per la promozione del territorio locale). È comunque consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella di S. Gemolo.

### *1.6.4.2 Attività incompatibili con le finalità del SIC*

**L'attività alieutica** (ivi comprese le immissioni e i ripopolamenti) è incompatibile con le finalità del SIC, fatti salvi eventuali interventi di ordine gestionale il cui fine sia strettamente connesso al mantenimento dell'equilibrio specifico del popolamento ittico, direttamente eseguiti dal Consorzio o da questo autorizzati secondo quanto previsto dall'art.16 comma 7 lett. r) della L.r. 13/1994 (Allegato D).

**L'attività venatoria** di qualsiasi tipo (ivi compresi ripopolamenti) è incompatibile con le finalità del SIC.

[..]

Il transito con veicoli a motore sulle piste attualmente esistenti, interne al SIC, è ammesso unicamente per:

- lo svolgimento dell'attività agricola (ove consentita) e selvicolturale (ove autorizzata);
- motivi di servizio;
- lo svolgimento dell'attività scientifica autorizzata.

Il transito con veicolo a motore è consentito ai soli residenti unicamente alle vie d'accesso alle abitazioni.

Eventuali interventi di manutenzione della viabilità interna al SIC dovranno limitarsi a quanto strettamente necessario a consentire il transito dei mezzi agricoli e di servizio.

## STUDIO DI INCIDENZA

---

Il transito con veicoli a motore sulle piste attualmente esistenti, interne al SIC, è ammesso unicamente per:

- lo svolgimento dell'attività agricola (ove consentita) e selviculturale (ove autorizzata);
- motivi di servizio;
- lo svolgimento dell'attività scientifica autorizzata.

Il transito con veicolo a motore è consentito ai soli residenti unicamente alle vie d'accesso alle abitazioni.

Eventuali interventi di manutenzione della viabilità interna al SIC dovranno limitarsi a quanto strettamente necessario a consentire il transito dei mezzi agricoli e di servizio.

- 6) Si riportano stralci ritenuti significativi in relazione alla “regolamentazione delle attività antropiche” del Piano di Gestione del Sito IT2010005 Monte Martica:

Tra le azioni di programma sono comprese:

- Gestione forestale con criteri naturalistici
- Tutela della flora autoctona
- Mantenimento delle formazioni erbacee di pregio naturalistico e delle pratiche
- culturali tradizionali
- Azioni di contrasto dell'interramento di aree umide
- Contenimento degli impatti da attività estrattiva
- Tutela delle acque
- Tutela delle acque
- Mitigazione di impatti di elettrodotti
- Contenimento degli impatti da impianti di telecomunicazioni
- Tutela delle popolazioni di chiroteri in ambito antropico
- Mitigazione dell'impatto determinato dall'attività venatoria
- Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione
- Deframmentazione ecosistemica
- Azioni di sensibilizzazione e divulgazione

## 4 Connessione tra aree Natura 2000

### 4.1 Inquadramento rispetto alla Rete Ecologia Regionale - RER

Con la deliberazione **n. 8/10962 del 30 dicembre 2009**, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l'area alpina e prealpina.

La **Rete Ecologica Regionale** è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

La **RER**, e i criteri per la sua implementazione:

- forniscono al **Piano Territoriale Regionale** il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell'ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale;
- aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali;
- aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico;
- anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili;
- fornire agli uffici deputati all'assegnazione di contributi per misure di tipo agro-ambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema.

Il territorio Lombardo nell'ambito del progetto di definizione della rete ecologica regionale è stato suddiviso in 240 settori di 20 x 12 km ciascuno. Il comune ricade nel settore 29 “Campo dei Fiori”.



## STUDIO DI INCIDENZA

### VARCHI DELLA RER

- Varco da deframmentare
- Varco da tenere e deframmentare
- Varco da tenere

### GANGLI DELLA RER



### ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO DELLA RER



### ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO DELLA RER



Figura 5 – estratto della RER – rete ecologica regionale (Fonte: SIT R.L.)

*Segue descrizione di dettaglio*

### SETTORE 29 CAMPO DEI FIORI - DESCRIZIONE GENERALE

Il settore comprende gran parte del Parco Regionale del Campo dei Fiori, la Valganna, la Val Ceresio e la Valle del Lanza, nelle Prealpi del Varesotto e del Comasco. L'area include inoltre un settore di Lago di Varese ed uno di Lago di Lugano. Include vaste aree urbanizzate, tra le quali la città di Varese.

Il Campo dei Fiori riveste notevole importanza per la presenza di fenomeni carsici (grotte), di praterie su suolo calcareo (ad es. Monte Chiusarella), di pareti rocciose calcaree, con specie floristiche rare tipiche delle Prealpi calcaree lombarde, e di vaste foreste di latifoglie. La Valganna ospita inoltre aree umide di grande pregio, incluse alcune torbiere. Il settore è di grandissima importanza per la chiroterofauna, con almeno 12 specie che la frequentano, legate in gran parte agli ambienti ipogei che caratterizzano l'area. Dal punto di vista floristico, di particolare pregio risultano le specie che abitano le rocce, con specie rare tipiche delle Prealpi calcaree lombarde, i prati magri (con numerose specie di orchidee, soprattutto sul Monte Chiusarella) e le zone umide. Tra le specie legate agli ambienti prativi si segnalano numerose orchidee quali *Limodorum abortivum*, *Ophrys apifera*, *Ophrys insectifera*, *Orchis tridentata* e *Orchis ustulata*, mentre negli ambienti palustri sono segnalati *Gladiolus palustris*, *Menyanthes trifoliata*, *Drosera intermedia* e *Drosera rotundifolia*.

## STUDIO DI INCIDENZA

---

La porzione occidentale della superficie inclusa nel settore considerato comprende la porzione orientale del Lago di Varese e le alnete che la circondano. Questi ambienti hanno elevato valore naturalistico (soprattutto i boschi ripariali di ontano, habitat riproduttivo per Rana di Lataste, Nibbio bruno, Picchio rosso minore; i canneti, habitat riproduttivo per Tarabusino, Cannaiola, Cannareccione e numerose altre specie di uccelli acquatici, e i residui prati da sfalcio), ma sono minacciati dalla crescente pressione antropica esercitata sul contesto lacustre.

Il Lago di Lugano è importante per la ricca comunità ittica dei laghi profondi, a diversi livelli trofici.

Si tratta di un importante settore di connessione tra la fascia collinare morenica e l'area prealpina.

Il pedemonte del Campo dei Fiori è permeato da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari (soprattutto la S.S. 394 e la S.P. 1) che frammentano la continuità ecologica e necessitano di interventi di tutela e deframmentazione dei varchi.

### ELEMENTI DI TUTELA

**SIC - Siti di Importanza Comunitaria:** IT2010003 Versante nord del Campo dei Fiori; IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori; IT2010005 Monte Martica; IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella; IT2010001 Lago di Ganna; IT2010020 Torbiera di Cavagnano; IT2010022 Alnete del Lago di Varese.

**ZPS – Zone di Protezione Speciale:** IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori; IT2010501 Lago di Varese

**Parchi Regionali:** PR Campo dei Fiori; PR della Spina Verde di Como

**Riserve Naturali Regionali/Statali:** RNR Lago di Ganna

**Monumenti Naturali Regionali:** -

**Aree di Rilevanza Ambientale:** ARA “Valli Veddasca, Dumentina, Valganna-Valmarchirolo”; ARA “Monte Orsa”; ARA “Angera-Varese”

**PLIS:** Parco Valle del Lanza; Parco della Valle del torrente Lura

**Altro:** IBA - Important Bird Area “Palude Brabbia, Lago di Varese e Lago di Comabbio”.

## STUDIO DI INCIDENZA

---

### ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA

#### **Elementi primari**

##### **Corridoi primari: -**

**Elementi di primo livello** compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 8/10962): 01 - Colline del Varesotto e dell'alta Brianza; 38 Monti della Valcuvia; 39 Campo dei Fiori; 73 Lago di Lugano.

**Altri elementi di primo livello:** Monti della Valganna, versante sinistro; ARA Monte Orsa; Torrente Bevera; PLIS Valle del Lanza; Fascia boscata di Barasso, di connessione tra Campo dei Fiori e Lago di Varese; Fascia boscata di Luvinate, di connessione tra Campo dei Fiori e Lago di Varese; Fascia boscata tra Castello Cabiaglio e Ghirla; Torrente Lura; .

#### **Elementi di secondo livello**

**Aree importanti per la biodiversità** esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani *et al.*, 2007. *Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda*. FLA e Regione Lombardia; Bogliani *et al.*, 2009. *Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde*. FLA e Regione Lombardia): FV83 Prealpi varesotte meridionali; MI84 Monte Orsa; UC61 Monti della Valcuvia e Campo dei Fiori; MA47 Torrente Bevera; AR58 PLIS Valle del Lanza; MA21 “Pineta di Tradate e Appiano Gentile e aree boschive limitrofe”; CP17 “Alto corso del Lura”; BL08 “Colline moreniche del Lambro – Olona”.

**Altri elementi di secondo livello:** Prati e boschi tra Varese e il Lago di Varese; fasce boschive ed ambienti agricoli di tipo tradizionale tra Uggiate Trevano, Albiolo, Faloppio, Drezzo e Ronago.

### INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Per le indicazioni generali vedi:

- *Piano Territoriale Regionale* (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale;

## STUDIO DI INCIDENZA

---

- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “*Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi*”;
- Documento “*Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali*”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.

Favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività:

- tra Parco Regionale del Campo dei Fiori e Lago di Varese;
- tra il Campo dei Fiori e il versante orografico sinistro della Valganna;
- tra il versante orografico sinistro della Valganna e l’ARA Monte Orsa;
- tra l’ARA Monte Orsa, la fascia delle colline moreniche e l’Olona;
- verso S con il Parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate;
- verso NE, con la fascia prealpina del Canton Ticino.

Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione.

Favorire interventi di deframmentazione ecologica lungo le principali infrastrutture lineari, soprattutto S.S. 394, S.P. 1, S.S. 233 e S.S. 344, e interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio tramite:

- interramento dei cavi;
- apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, bid-flight diverters).

Il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento della connettività ecologica.

### 1) Elementi primari:

## STUDIO DI INCIDENZA

---

*39 Campo dei Fiori; 38 Monti della Valcuvia; Monti della Valganna, versante sinistro; ARA Monte Orsa; PLIS Valle del Lanza; Fascia boscata di Barasso, di connessione tra Campo dei Fiori e Lago di Varese; Fascia boscata di Luvinate, di connessione tra Campo dei Fiori e Lago di Varese; Fascia boscata tra Castello Cabiaglio e Ghirla: mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; attuazione e incentivazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i corpi idrici soggetti a prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; interventi di deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l'avifauna nidificante e migratoria; regolamentazione dell'utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna selvatica; studio e monitoraggio di flora, gambero di fiume, avifauna nidificante e teriofauna, in particolare i chiroterri;*

*73 Lago di Lugano: conservazione e miglioramento delle vegetazioni per il lacuale residue; gestione dei livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni idriche ad evitare eccessivi sbalzi del livello idrico; monitoraggio della qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci;*

*01 - Colline del Varesotto e dell'alta Brianza: favorire il mantenimento dell'agricoltura estensiva ed in particolare dei prati a sfalcio; promuovere la presenza di siepi al margine dei campi coltivati; conservazione e miglioramento delle vegetazioni per il lacuale residue (Lago di Varese); gestione naturalistica dei livelli idrici dei laghi, in particolare tramite lo sbarramento sul torrente Bardello (compreso nel settore 9), che regola i livelli idrici del Lago di Varese e della Palude Brabbia.*

*Torrente Lura: mantenimento di fascia di rispetto attorno al torrente; mantenimento della vegetazione riparia spontanea; contenere l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti nelle aree agricole prospicienti il corso d'acqua; mantenimento di fascia boscata presso il confine tra Uggiate Trevano e Faloppio e della connessione con i boschi posti a nord dell'abitato di Uggiate Trevano.*

## STUDIO DI INCIDENZA

---

Deframmentazione da operare presso la Lomazzo - Bizzarone per ripristinare la connessione tra formazioni boschive presenti sui due lati della strada.

*Varchi-* Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica:

Varchi da mantenere:

- 1) a Morosolo;
- 2) a S di Bevera, lungo il torrente Bevera;
- 3) a Castello Cabiaglio, di collegamento tra Campo dei Fiori e Monti della Valcuvia;
- 4) presso il SIC Torbiera di Cavagnano;
- 5) a Besano;
- 6) a Saltrio.

Varchi da mantenere e deframmentare:

- 1) a Barasso: valutare interventi di deframmentazione lungo la SS 394;
- 2) a Luvinate: valutare interventi di deframmentazione lungo la SS 394;
- 3) a Lissago: valutare interventi di deframmentazione lungo la SP 1;
- 4) a Groppello: valutare interventi di deframmentazione lungo la SP 1;
- 5) tra Cantello e Gaggiolo;
- 6) a Bisuschio: valutare interventi di deframmentazione lungo la SS 344;
- 7) a Bizzarone;
- 8) a O di Malnate.

**2) Elementi di secondo livello:**

*Prati e boschi tra Varese e il Lago di Varese:* mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell'agroecosistema; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; interventi di deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l'avifauna nidificante e migratoria; regolamentazione dell'utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna selvatica; studio e monitoraggio di avifauna nidificante e teriofauna, in particolare i chiroterri;

*Fasce boschive ed ambienti agricoli di tipo tradizionale tra Uggiate Trevano, Albiolo, Faloppio, Drezza e Ronago:* promozione della selvicoltura naturalistica, del mantenimento dell'agricoltura tradizionale e della presenza di siepi al bordo di prati e campi coltivati.

**3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica**

*Superfici urbanizzate:* favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche;

*Infrastrutture lineari:* prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. Occorre favorire interventi di deframmentazione e mantenimento in particolare dei varchi di connessione sopra indicati.

CRITICITA'

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari.

**a) Infrastrutture lineari:** la connettività ecologica è interrotta da più elementi viari, tra i quali si segnalano in particolare S.S. 394, S.P. 1, S.S. 233 e S.S. 344;

**b) Urbanizzato:** area fortemente urbanizzata. Occorre favorire interventi di deframmentazione e mantenimento in particolare dei vanchi di connessione sopra indicati; evitare la dispersione urbana; la valle del torrente Lura e i boschi estesi tra Uggiate Trevano e Ronago presentano alcuni restringimenti dove è essenziale mantenere le attuali superfici boscate o agricole libere da insediamenti per garantire il collegamento ecologico tra le diverse unità ambientali e per consentire alla valle del torrente di connettere efficacemente i diversi ‘blocchi’ di ambienti naturali da essa potenzialmente collegati;

**c) Cave, discariche e altre aree degradate:** nel settore sono presenti alcune cave che dovranno essere soggette ad interventi di rinaturalizzazione a seguito delle attività di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di *stepping stone* qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione.

## STUDIO DI INCIDENZA

#### 4.2 Inquadramento rispetto alla Rete Ecologia Provinciale di Varese - REP


Il PTCP di Varese (2007) individua sul territorio provinciale una rete ecologica finalizzata a salvaguardare le interconnessioni tra le diverse aree a valenza ecologica e paesaggistica.

La Rete Ecologica Provinciale nel territorio comunale individua:

- core areas principali;
- zone tampone a cuscinetto tra le suddette aree e l'urbanizzato;
- un varco nella porzione settentrionale del territorio comunale

Vengono in generale identificate come infrastrutture ad alta interferenza quelle che tagliano la rete ecologica.

Si riporta l'estratto della tav. PAE3 del PTCP di Varese, relativo alla rete ecologia provinciale individuata:



STUDIO DI INCIDENZA




Figura 6 – estratto tav PAE3 del PTCP di Varese

#### 4.3 Inquadramento rispetto alla Rete Ecologia Campo dei Fiori - Ticino


Il corridoio ecologico Campo dei Fiori – Ticino è stato individuato in seguito agli studi elaborati nell’ambito dei progetti sostenuti da Fondazione Cariplo “Natura 2000VA” e “Rete Biodiversità – La connessione ecologica per la biodiversità” per garantire la connessione a scala più ampia tra Alpi ed Appennini (dall’Alto Verbano, attraverso le Prealpi, il sistema fluviale del Ticino – Po, sino all’Oltrepò pavese), grazie agli assi naturali (Lago Maggiore, fiume Ticino, sistema montano-boschivo) che innervano il territorio varesino.

Tali studi hanno nel contempo messo in rilievo l’intrinseca vulnerabilità di tale specifico segmento di rete ecologica, ritagliato entro un quadrante di elevata densità insediativa, in cui si riscontrano notevoli fattori di disturbo e pressione e si registra il rischio di scelte urbanistiche atte a determinare una ulteriore riduzione quanto-qualitativa delle aree verdi e di azioni infrastrutturative ed insediative che determinino ulteriori cesure nella continuità della rete ecologica.

46 tra enti pubblici e privati nel 2014 hanno aderito al “Contratto di Rete”, volto a preservare la condizione di naturalità delle aree a scarsa resilienza che compongono il corridoio, minacciate della perdita o compromissione della propria natura di matrice ambientale e della propria funzione di aree produttive di servizi ecologici.

In base alle note prot. N. 2832 del 12/02/2013 e prot. 14910 del 31/07/2013 la Regione Lombardia ha confermato la coerenza dell’applicazione della Valutazione di Incidenza all’interno del Corridoio Ecologico e la Provincia di Varese con D.G.P n. 56 del 05/03/2013 ha approvato i “Criteri per l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza semplificata e della procedura per l’esclusione della valutazione di incidenza di interventi di limitata entità interessanti la rete ecologica Campo dei Fiori – Ticino”.

## STUDIO DI INCIDENZA



All'interno dello schema di rete Campo dei Fiori - Ticino (Allegato 1 della D.G.P 56/2013) si distinguono, in ragione delle loro caratteristiche eco-morfologiche, i seguenti elementi:

### *“Areali di connessione”*

Si tratta di elementi fondamentali per la creazione di una rete ecologica (corpi idrici, boschi, siepi, filari, prati, aree agricole, ecc.) ed in particolare per consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali e quindi lo scambio genetico tra popolazioni in contesti altamente frammentati.

## STUDIO DI INCIDENZA

---

### *“Varchi”*

I varchi coincidono con situazioni di particolare criticità in cui la permeabilità ecologica viene minacciata o compromessa; questi sono pertanto identificabili con le principali strozzature della rete dovute alla presenza di elementi antropici (edificati, infrastrutture viarie, ecc.) e richiedono attenzioni mirate per il mantenimento e/o ripristino della permeabilità ecologica.

Il Comune di Valganna è interessato dalla Rete ecologica Campo dei Fiori – Ticino in ragione della presenza del Parco Regionale Campo dei Fiori e relativa area buffer di 500 metri dal confine.

La cartografia di rete individua l’area quale “ambito di applicazione della VIC di competenza del Parco Campo dei Fiori”.

## 5 Contenuti della Variante al piano delle regole e piano dei servizi

### 5.1 Piano delle Regole

#### Variante R-1

Individuazione nuovo ambito Pcc.1 a destinazione residenziale soggetto a permesso di costruire convenzionato.

Sup. territoriale indicativa: 1.395 mq

Entro il NAF di Ganna, in affaccio al cimitero della frazione, si individua un lotto interstiziale, con destinazione residenziale.

Viene assoggettato a permesso di costruire convenzionato, in coerenza con indici e parametri urbanistici della zona B1 - Residenziali di completamento con le seguenti ulteriori specifiche:

- a) attuazione: mediante permesso di costruire convenzionato;
- b) DC: anche a confine, previo convenzionamento tra le parti;
- c) la nuova volumetria deve essere allocata nel settore nord dell'ambito, al fine di garantire nel settore sud, a più stretto contatto con la strada comunale via Volta, idonea dotazione a verde arbustiva;

Entro l'ambito di proprietà si dovrà obbligatoriamente procedere all'installazione di una cortina verde arbustiva composta da specie esclusivamente autoctone diversificate, preferibilmente baccifere per l'approvvigionamento della fauna locale, con particolare riferimento alla comunità ornitica. Inoltre la cortina verde dovrà essere obbligatoriamente permeabile alla fauna selvatica.


La cortina verde arbustiva sopra richiamata, di essenze autoctone e non allergiche, che deve debitamente tener conto della necessaria visuale delle tratte

## STUDIO DI INCIDENZA



infrastrutturali corrispondenti alla strada comunale “via Volta” e alla parallela SP11, concorre ulteriormente a mitigare visivamente e percettivamente le previsioni progettuali, rafforzando la presenza della cortina arborea extracomparto già presente entro il settore territoriale prativo ricompreso entro i sopracitati assi viari.

Si constata che tale area risulta interstiziale all’edificato lungo i lati ovest, nord, est, che è separata da detta Rete Natura 2000 / Parco Campo dei Fiori dalla Strada Provinciale SP11, dalla strada comunale “Via Volta” nonché in parte dall’impianto cimiteriale della frazione di Ganna e relativo parcheggio pubblico adiacente.

L’area è localizzata entro area buffer di 500 m dai confini dei SIC.

PGT vigente	PGT Variante
	
 A - Nuclei antichi e aree adiacenti di protezione  Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato - PCC1	

## STUDIO DI INCIDENZA

<b>Variante R-2</b>	
Restituzione ad ambito agricolo di area edificabile (zona B1 - Residenziali di completamento) in loc. Mondonico. Sup. territoriale: 665 mq	
L'area risulta in affaccio (non tanto per prossimità quanto per visuale, data la quota altimetrica più elevata rispetto al settore territoriale sud) sulla Rete Natura 2000 (ZPS IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori e ZSC e SIC IT2010001 Lago di Ganna) / Parco Campo dei Fiori, dai quali dista 360 metri (direzione sud). L'area inoltre non risulta interstiziale rispetto all'urbanizzato, ma si individuava nel PGT vigente quale avanzamento dell'edificato verso tali aree sensibili, pur verificata la presenza della Strada Provinciale SP11 quale elemento separatore lineare. Si verifica inoltre una localizzazione ad una quota maggiore rispetto a quella delle aree sensibili e alla quota dell'asse viario adiacente (via Garibaldi).	
PGT vigente	PGT Variante
 <ul style="list-style-type: none"> <li>B1 - Residenziali di completamento</li> <li>E1 - Agricole</li> <li>E2 - Boschive</li> </ul>	

## Variante R-3



Entro il presente ambito vengono raggruppati 3 settori contermini oggetto di variante: vengono infatti restituiti ad ambito agricolo E1 2 settori di area edificabile B1, e restituito ad ambito agricolo un settore di area a verde privato VP.

Tale ambito di variante concorre ad individuare una connessione tra ambiti agricoli E1 ad est del NAF della frazione di Ghirla. Tale connessione, in senso nord-sud, incrementa l'areale verde di connessione con il torrente Boggione sito verso sud, localizzato lungo la via Figini.

Da B.1.1.6 ad agricolo E1: 554 mq

Da B.1.1.7 ad agricolo E1: 1.141 mq

Da VP1.1 ad agricolo E1: 1.388 mq

PGT vigente	PGT Variante
	
  <p>B1 - Residenziali di completamento VP - Verde privato vincolato</p>	 <p>E1 - Agricole</p>

STUDIO DI INCIDENZA

---

<b>Variante R4</b>	
Aggiornamento della normativa del Piano delle regole, come di seguito evidenziato. Si riportano i temi rilevanti ai fini della variante.	
<b>PGT vigente</b>	
<b>art. 8 Definizioni</b>	
Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si utilizzano le seguenti definizioni: [...]	
<b>PGT Variante</b>	
<b>Art. 8 Definizioni parametri e indici urbanistici</b>	
Le definizioni relative a parametri ed indici urbanistici espresse dal Piano delle Regole perdono efficacia al sopravvenire di previsioni definitorio dettato dalla normativa nazionale o regionale. Segnatamente, assumono efficacia prevalente le definizioni tecniche uniformi espresse dalla d.G.R. 24 ottobre 2018, n. IX/695. In caso di sussistenza di definizioni normative uniformi, l'apparato definitorio sotto riportato opera unicamente in termini integrativi-interpretativi. In carenza di definizioni normative uniformi o per profili da queste non disciplinati, trovano invece piena applicazione le definizioni espresse dal Piano delle Regole. [...]	
<b>PGT vigente</b>	
Art. 9 - Usi	
1. Residenza comprende: - abitazioni unifamiliari o plurifamiliari - abitazioni collettive (es. abitazioni per anziani) - spazi per le funzioni associate alla residenza - spazi per funzioni complementari alla residenza - case di riposo Non sono ammesse attività industriali e/o artigianali ne attività della grande distribuzione commerciale; sono ammesse attività artigianali e commerciali a servizio esclusivo della residenza.	

## STUDIO DI INCIDENZA

### 2. Attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico

- comprendono:
- asili nido
  - scuole
  - attrezzature religiose
  - attrezzature culturali e sociali
  - uffici pubblici
  - attrezzature per lo sport e la ricreazione
  - attrezzature sanitarie
  - servizi cimiteriali
  - verde urbano attrezzato
  - parcheggi pubblici e/o di uso pubblico
  - pozzi dell'acquedotto, cabine elettriche, gas, serbatoi,
  - spazi per la raccolta rifiuti
  - spazi per funzioni associate alle attrezzature
  - spazi per funzioni complementari alle attrezzature

Non sono ammesse attività industriali e/o artigianali ne attività della grande distribuzione commerciale.

### 3. Terziario non comunale

- comprende:
- uffici pubblici e privati con rapporto pubblico
  - agenzie, banche, uffici postali, agenzie turistiche
  - attività direzionali
  - strutture di servizio alla persona

Non sono ammesse attività industriali e/o artigianali ne attività della grande distribuzione commerciale.

### 4. Attività commerciali

- comprendono:
- spazi per attività commerciale al dettaglio
  - spazi per commercio all'ingrosso
  - spazi per funzioni associate all'attività commerciale
  - spazi per funzioni complementari all'attività commerciale
- In caso di nuovi insediamenti commerciali si applicano le limitazioni e le procedure previste della D.G.R. 28/03/94, n° 50416 e s.m.i.

Non sono ammesse attività industriali e/o artigianali.

### 5. Attività produttive

- comprendono:
- attività industriali
  - artigianato di produzione
  - attività di ricerca finalizzata alla produzione
  - funzioni associate alle attività produttive
  - funzioni complementari alle attività produttive

### 6. Attività alberghiere

- comprendono:
- residenze turistico-alberghiere
  - alberghi, pensioni, locande, affittacamere, bed and breakfast
  - spazi per funzioni associate alle attività alberghiere
  - spazi complementari alle attività alberghiere
  - case albergo e case di riposo

## STUDIO DI INCIDENZA

### 7. Attività turistiche

comprendono: - strutture non alberghiere al servizio dell'attività turistica; punti e attrezzature di ristoro, campeggi  
- affittacamere e bed and breakfast

### 8. Attività agricole

comprendono: - abitazioni unifamiliari e plurifamiliari e servizi associati e/o complementari  
- serre  
- spazi e accessori per la produzione agricola  
sono ammesse attività agrituristiche (L.R. 31/01/92 n.3)

### 9. Servizi per la mobilità

comprendono: - parcheggi pubblici  
- viabilità, percorsi ciclabili e pedonali  
- impianti a servizio dei veicoli  
- attività associate ai servizi per la mobilità  
- attività complementari ai servizi per la mobilità

## PGT Variante

### Art. 9 - Usi

#### RESIDENZIALE

##### 1. Residenza

comprende:

- abitazioni unifamiliari o plurifamiliari
- abitazioni collettive (es. abitazioni per anziani)
- spazi per le funzioni associate alla residenza (es. case e appartamenti per vacanze, **bed & breakfast ecc...**)
- spazi per funzioni complementari alla residenza (es. esercizi di vicinato, bar, ristoranti, servizi ecc..)
- case di riposo

Non sono ammesse attività industriali e/o artigianali né attività della grande distribuzione commerciale; sono ammesse attività artigianali e commerciali a servizio esclusivo della residenza.

#### COMMERCIALE

##### 2. Attività commerciali

comprendono:

- spazi per attività commerciale al dettaglio
- spazi per commercio all'ingrosso
- spazi per funzioni associate all'attività commerciale
- **spazi di artigianato di servizio**  
In caso di nuovi insediamenti commerciali si applicano le limitazioni e le procedure previste **della D.G.R. 28/03/94, n° 50416 e s.m.i. dalla normativa vigente in materia**

Non sono ammesse attività industriali e/o artigianali.

## STUDIO DI INCIDENZA

### PRODUTTIVA E DIREZIONALE

#### 3. Attività produttive

comprendono:

- attività industriali
- artigianato di produzione
- attività di ricerca finalizzata alla produzione
- funzioni associate alle attività produttive
- funzioni complementari alle attività produttive

#### 4. Terziario **non-comunale**

comprende:

- uffici pubblici e privati con rapporto pubblico
- agenzie, banche, uffici postali, agenzie turistiche
- attività direzionali
- strutture di servizio alla persona

Non sono ammesse attività industriali e/o artigianali né attività della grande distribuzione commerciale.

### TURISTICO -RICETTIVA

#### 5. Attività alberghiere

comprendono:

- residenze turistico-alberghiere
- alberghi, pensioni, locande, affittacamere, bed and breakfast
- spazi per funzioni associate alle attività alberghiere
- spazi complementari alle attività alberghiere
- case albergo e case di riposo

#### 6. Attività turistiche

comprendono:

- strutture non alberghiere al servizio dell'attività turistica; punti e attrezzature di ristoro, campeggi
- affittacamere e bed and breakfast

### RURALE

#### 7. Attività agricole

comprendono:

- abitazioni unifamiliari e plurifamiliari e servizi associati e/o complementari
- serre
- spazi e accessori per la produzione agricola

sono ammesse attività agrituristiche (**L.R. 31/01/92 n.3**) secondo la **normativa vigente in materia**

## STUDIO DI INCIDENZA

### SERVIZI

8. Attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico comprendono:

- asili nido e scuole materne
- scuole in genere
- attrezzature religiose
- attrezzature culturali e sociali
- uffici pubblici
- attrezzature per lo sport e la ricreazione
- attrezzature sanitarie
- servizi cimiteriali
- verde urbano attrezzato
- parcheggi pubblici e/o privati di uso pubblico
- pozzi dell'acquedotto, cabine elettriche, gas, serbatoi,
- spazi per la raccolta rifiuti
- spazi per funzioni associate alle attrezzature
- spazi per funzioni complementari alle attrezzature
- **appartamenti di civile abitazione ad uso sociale**

Non sono ammesse attività industriali e/o artigianali né attività della grande distribuzione commerciale.

9. Servizi per la mobilità

comprendono:

- **parcheggi pubblici**
- viabilità, percorsi ciclabili e pedonali
- impianti a servizio dei veicoli
- attività associate ai servizi per la mobilità
- attività complementari ai servizi per la mobilità

### PGT vigente

#### Art. 11 Strumenti di pianificazione attuativa

Il permesso di costruire all'edificazione è subordinato alla preventiva approvazione dello strumento attuativo, previa presentazione di un progetto di assetto planivolumetrico in cui vengono definiti anche i parametri edilizi dell'intervento.

### PGT Variante

#### Art. 11 Strumenti di pianificazione attuativa

Il permesso di costruire all'edificazione è subordinato alla preventiva approvazione dello strumento attuativo, previa presentazione di un progetto di assetto planivolumetrico in cui vengono definiti anche i parametri edilizi dell'intervento.

Il piano attuativo indica al proprio interno eventuali lotti funzionali realizzabili in fasi diverse, se del caso, indicando il grado di urbanizzazione, le ~~prestazioni~~ prestazioni da assicurare e le garanzie da fornire nell'attuazione di ciascun lotto.

### PGT vigente

## STUDIO DI INCIDENZA

### Art. 19 - Zona A Nuclei antichi e aree adiacenti di protezione

1. Il PGT nell'individuare e perimetrale i nuclei di interesse storico e ambientale, ha individuato la necessità di alcuni adeguamenti della perimetrazione del P.R.G. in vigore.
2. Il PGT verifica le condizioni degli insediamenti sotto il profilo igienico-sanitario, lo stato di conservazione edilizia, la coerenza architettonica e ambientale con il contesto urbano e le destinazioni d'uso e assicura la tutela e la valorizzazione dei nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale, promovendo azioni utili a favorirne sia il restauro che la migliore fruibilità e a tal fine:
  - a)sottopone ad apposite modalità di intervento tutti i beni storici, monumentali, artistici ed ambientali, meritevoli di salvaguardia e di conservazione;
  - b)definisce gli ambiti e le tipologie di intervento soggetti a preventivo piano attuativo, nonché le zone di recupero, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.  
(Norme per l'edilizia residenziale)
3. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione il PGT prevede il ricorso al piano attuativo o permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici. Il piano attuativo potrà prevedere un incremento “una tantum” del 15% della SLP esistente alla data dell'adozione del PGT in vigore.

### PGT Variante

### Art. 19 - Zona A Nuclei antichi e aree adiacenti di protezione

1. Il PGT nell'individuare e perimetrale i nuclei di interesse storico e ambientale, ha individuato la necessità di alcuni adeguamenti della perimetrazione del P.R.G. in vigore.
2. Il PGT verifica le condizioni degli insediamenti sotto il profilo igienico-sanitario, lo stato di conservazione edilizia, la coerenza architettonica e ambientale con il contesto urbano e le destinazioni d'uso e assicura la tutela e la valorizzazione dei nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale, promovendo azioni utili a favorirne sia il restauro che la migliore fruibilità e a tal fine:
  - a)sottopone ad apposite modalità di intervento tutti i beni storici, monumentali, artistici ed ambientali, meritevoli di salvaguardia e di conservazione;
  - b)definisce gli ambiti e le tipologie di intervento soggetti a preventivo piano attuativo, nonché le zone di recupero, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.  
(Norme per l'edilizia residenziale)
3. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione il PGT prevede il ricorso al piano attuativo o permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici. Il piano attuativo potrà prevedere un incremento “una tantum” del **15% 20%** della SLP esistente alla data dell'adozione del PGT in vigore.

### PGT vigente

## STUDIO DI INCIDENZA

### Art. 21 ZONE B1 - Residenziali di completamento

Nelle zone B1 è consentita l'edificazione di terreni liberi, la modifica e/o l'integrazione degli edifici esistenti.

Le previsioni di P.G.T. si attuano mediante permesso di costruire nel rispetto dei seguenti indici:

if	= 0,25 mq/mq
H	= 7,50 mt. max
R.C.	= 25% max
D.C.	= esistente, per nuovi interventi mt. 5,00
D.E.	= esistente, per nuovi interventi mt. 10,00
D.S.	= esistente, per nuovi interventi mt. 5,00 parcheggio inherente la costruzione non inferiore ad 1 mq/5 mq di S.L.P.

Nei casi di volumetria satura sarà possibile un intervento una tantum del 20% della volumetria esistente.

Le destinazioni funzionali ammesse sono le seguenti: residenza, negozi, attività commerciali per vendita al dettaglio, esercizi pubblici, alberghi, uffici, studi professionali e commerciali, piccoli laboratori artigianali a servizio della residenza che non producano rumori, odori molesti e nocivi.

Le superfici per il ricovero degli autoveicoli dovranno essere ricavate all'interno del fabbricato in progetto per ogni unità abitativa e rientrano nel computo della S.L.P. ammessa per la parte eccedente i 21 mq.

Nel caso in cui risultasse interamente saturata la S.L.P. ammessa è consentita la costruzione di fabbricati accessori per il ricovero automezzi fino ad un massimo di 21 mq. coperti per ogni unità abitativa.

Tali fabbricati potranno sorgere a confine con finiture su ogni fronte e un'altezza non superiore a mt. 2,80 al colmo di copertura a falde e di mt. 2,70 nel caso di copertura a terrazzo. L'altezza sarà misurata con i criteri indicati all'art. 8.15.

Nel caso di proprietà estese su zone omogenee diverse non sarà obbligatorio il rispetto della distanza dal confine di zona.

### PGT Variante

### Art. 21 ZONE B1 - Residenziali di completamento

Nelle zone B1 è consentita l'edificazione di terreni liberi, la modifica e/o l'integrazione degli edifici esistenti.

Le previsioni di P.G.T. si attuano mediante permesso di costruire nel rispetto dei seguenti indici:

if	= 0,25 mq/mq
H edificio	= 7,50 8,50 mt. max
R.C.	= 25% max
D.C.	= esistente, per nuovi interventi mt. 5,00
D.E.	= esistente, per nuovi interventi mt. 10,00 D.S.
	= esistente, per nuovi interventi mt. 5,00 parcheggio inherente la costruzione non inferiore ad 1 mq/5 mq di S.L.P.

Nei casi di volumetria satura sarà possibile un intervento una tantum del 20% della volumetria esistente.

Le destinazioni funzionali ammesse sono le seguenti: residenza, negozi, attività commerciali per vendita al dettaglio, esercizi pubblici, alberghi, uffici, studi professionali e commerciali, piccoli laboratori artigianali a servizio della residenza che non producano rumori, odori molesti e nocivi.

## STUDIO DI INCIDENZA

Le superfici per il ricovero degli autoveicoli dovranno essere ricavate all'interno del fabbricato in progetto per ogni unità abitativa ~~e rientrano nel computo della S.L.P. ammessa per la parte eccedente i 21 mq 25 mq.~~

Nel caso in cui risultasse interamente saturata la S.L.P. ammessa è consentita la costruzione di fabbricati accessori per il ricovero automezzi fino ad un massimo di ~~21 mq 25 mq.~~ coperti per ogni unità abitativa.

Tali fabbricati potranno sorgere a confine con finiture su ogni fronte e un'altezza ~~massima interna non superiore a ml. 2,50 non superiore a mt. 2,80 al colmo di copertura a falde e di mt. 2,70 nel caso di copertura a terrazzo. L'altezza sarà misurata con i criteri indicati all'art. 8.15.~~

Nel caso di proprietà estese su zone omogenee diverse non sarà obbligatorio il rispetto della distanza dal confine di zona.

~~Entro l'ambito cartografato quale PCC1 nella cartografia del Piano delle Regole si richiamano i dettami del presente articolo con le eccezioni di seguito elencate:~~

- a) attuazione: mediante permesso di costruire convenzionato;
- b) DC: anche a confine, previo convenzionamento tra le parti;
- c) la nuova volumetria deve essere allocata nel settore nord dell'ambito, al fine di garantire nel settore sud, a più stretto contatto con la strada comunale via Volta, idonea dotazione a verde arbustiva;

### PGT vigente

#### ART. 22 ZONE B2 - Residenziali di contenimento allo stato di fatto

In queste zone l'edificazione è già realizzata e la disponibilità di S.L.P. si considera esaurita salvo limitate integrazioni "una tantum" come di seguito indicato.

Nelle zone B2 è consentita la sostituzione, previa demolizione, degli edifici esistenti salvo le indicazioni e i vincoli riportati nella normativa di sottozona.

if = S.L.P. esistente, con possibilità di aumento 'una tantum'  
fino al raggiungimento del 20% della S.L.P. esistente; sono escluse dall'aumento 'una tantum' le ville di pregio storico.

**H** = max 7,50  
**R.C.** = 25% max  
**D.C.** = esistente, per interventi edilizi ammessi minimo mt. 5  
**D.E.** = esistente, per interventi edilizi ammessi minimo mt. 10  
**D.S.** = esistente

Parcheggio inherente la costruzione non inferiore ad 1 mq/5 mq. S.L.P.

Autorimesse ammesse senza computo della superficie: n. 1 di mq. 21 max per ogni unità abitativa.

Le destinazioni funzionali ammesse sono le seguenti: residenza, negozi ed attività per vendita al dettaglio, alberghi, uffici e studi professionali, artigianato di servizio alla residenza e comunque non molesto o nocivo.

Le superfici per il ricovero degli autoveicoli dovranno essere ricavate all'interno dell'esistente e rientrano nel computo della S.L.P. ammessa per la parte eccedente i 21mq. Nel caso in cui risultasse interamente saturata la S.L.P. ammessa è consentita la costruzione di fabbricati accessori per il ricovero automezzi fino ad un massimo di 21 mq. coperti per ogni unità abitativa.

Tali fabbricati potranno sorgere a confine con finiture su ogni fronte e un'altezza non superiore a mt. 2,80 al colmo della copertura a falde o di mt. 2,70 sull'estradosso di copertura a terrazzo nel rispetto delle distanze minime dal confine di proprietà e dalle strade.

Nel caso di proprietà estese su zone omogenee diverse non sarà obbligatorio il rispetto della distanza dal confine di zona.

### PGT Variante

## STUDIO DI INCIDENZA

### Art. 22 Zone B2 - Residenziali di contenimento allo stato di fatto

In queste zone l'edificazione è già realizzata e la disponibilità di S.L.P. si considera esaurita salvo limitate integrazioni "una tantum" come di seguito indicato.

Nelle zone B2 è consentita la sostituzione, previa demolizione, degli edifici esistenti salvo le indicazioni e i vincoli riportati nella normativa di sottozona.

if = S.L.P. esistente, con possibilità di aumento 'una tantum' fino al raggiungimento del 20% della S.L.P. esistente, previo parere della commissione paesaggio con particolare riguardo all'integrazione nel contesto; per le ville di pregio eventuali incrementi non dovranno modificare nel complesso gli elementi tipologici, formali di rilevanza storica, dovranno concorrere alla conservazione dei materiali tradizionali rilevati; i progetti devono essere corredati da specifica relazione volta a mettere in evidenza la coerenza degli interventi stessi rispetto agli obiettivi qui espressi. Inoltre si prescrive che:

- la localizzazione dell'ampliamento dovrà essere prevalentemente rivolta verso gli altri fabbricati esistenti siti in prossimità, ovvero non rivolta verso gli areali agro-boschivi omogenei e diffusi eventualmente rilevabili in adiacenza;
- la localizzazione dell'ampliamento dovrà opportunamente integrarsi con le presenze arboree ed arbustive rilevabili, al fine di ottimizzare l'effetto di mitigazione visiva e percettiva eventualmente rilevabile da dette essenze;
- la localizzazione dell'ampliamento dovrà minimizzare la modifica eventuale delle curve di livello del terreno, nonché minimizzare la modifica dei parchi / giardini eventualmente presenti;
- la localizzazione dell'ampliamento non dovrà essere prospiciente a tracciati di interesse paesaggistico, elementi della Rete Natura 2000, territorio del Parco Campo dei Fiori, con visuali rilevanti;

sono escluse dall'aumento 'una tantum' le ville di pregio storico.

H edificio = 7,50 8,50 mt. max

R.C. = 25% max

D.C. = esistente, per interventi edilizi ammessi minimo mt. 5

D.E. = esistente, per interventi edilizi ammessi minimo mt. 10

D.S. = esistente

Parcheggio inerente la costruzione non inferiore ad 1 mq/5 mq. S.L.P.

Autorimesso ammesso senza computo della superficie: n. 1 di 21mq 25 mq max per ogni unità abitativa.

Le destinazioni funzionali ammesse sono le seguenti: residenza, negozi ed attività per vendita al dettaglio, alberghi, uffici e studi professionali, artigianato di servizio alla residenza e comunque non molesto o nocivo.

Le superfici per il ricovero degli autoveicoli dovranno essere ricavate all'interno dell'esistente e rientrano nel computo della S.L.P. ammessa per la parte eccedente i 21mq 25 mq. Nel caso in cui risultasse interamente saturata la S.L.P. ammessa è consentita la costruzione di fabbricati accessori per il ricovero automezzi fino ad un massimo di 21mq 25 mq, coperti per ogni unità abitativa.

Tali fabbricati potranno sorgere a confine con finiture su ogni fronte e un'altezza massima interna non superiore a mt. 2,50 non superiore a mt. 2,80 al colmo della copertura a falda o di mt. 2,70 sull'estradosso di copertura a terrazzo nel rispetto delle distanze minime dal confine di proprietà e dalle strade.

Nel caso di proprietà estesa su zone omogenee diverse non sarà obbligatorio il rispetto della distanza dal confine di zona.

**PGT vigente**

STUDIO DI INCIDENZA

**Art. 24 ZONE AA - ATTREZZATURE ALBERGHIERE**

Le attrezzature alberghiere sono considerate con riferimento alle L.R. 28/4/97 n. 12.  
Gli interventi in queste zone sono assoggettati a Piano attuativo con convenzione deliberata dal Consiglio Comunale:

if = 0,4 mq./mq. con possibilità di aumento 'una tantum'  
fino al raggiungimento del 20% della S.L.P. esistente;  
sono escluse dall'aumento 'una tantum' le ville di pregio storico.

H = mt. 8 max  
D.C. = mt. 10,00 minimo  
D.S. = mt. 7,5 minimo  
R.C. = 10% max  
Piani fuori terra = 3,0  
parcheggi in Piano esecutivo = 1 mq./mq. minimo calcolato anche l'esistente

Le destinazioni funzionali ammesse sono: Alberghi - Pensioni - Ristoranti - Bar, attività di Bed and Breakfast.

Per la destinazione alberghiera si dovrà procedere all'apposizione di idoneo vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso.

**PGT Variante**

## STUDIO DI INCIDENZA

### Art. 24 ZONE AA - ATTREZZATURE ALBERGHIERE

Le attrezzature alberghiere sono considerate con riferimento alle L.R. 28/4/97 n. 12. Gli interventi in queste zone sono assoggettati a Piano attuativo con convenzione deliberata dal Consiglio Comunale:

if.

= 0,4 mq./mq. con possibilità di aumento 'una tantum'

fino al raggiungimento del 20% della S.L.P. esistente  
previo parere della commissione paesaggio con  
particolare riguardo all'integrazione nel contesto; per  
le ville di pregio eventuali incrementi non dovranno  
modificare nel complesso gli elementi tipologici,  
formali di rilevanza storica, dovranno concorrere alla  
conservazione dei materiali tradizionali rilevati; i  
progetti devono essere corredati da specifica relazione  
volta a mettere in evidenza la coerenza degli  
interventi stessi rispetto agli obiettivi qui espressi;  
Inoltre si prescrive che:

- la localizzazione dell'ampliamento dovrà essere prevalentemente rivolta verso gli altri fabbricati esistenti siti in prossimità, ovvero non rivolta verso gli areali agro-boschivi omogenei e diffusi eventualmente rilevabili in adiacenza;
- la localizzazione dell'ampliamento dovrà opportunamente integrarsi con le presenze arboree ed arbustive rilevabili, al fine di ottimizzare l'effetto di mitigazione visiva e percettiva eventualmente rilevabile da dette essenze;
- la localizzazione dell'ampliamento dovrà minimizzare la modifica eventuale delle curve di livello del terreno, nonché minimizzare la modifica dei parchi / giardini eventualmente presenti;
- la localizzazione dell'ampliamento non dovrà essere prospiciente a tracciati di interesse paesaggistico, elementi della Rete Natura 2000, territorio del Parco Campo dei Fiori, con visuali rilevanti;

sono escluse dall'aumento 'una tantum' le ville di pregio storico.

H	= mt. 8,50 max
D.C.	= mt. 10,00 minimo
D.S.	= mt. 7,5 minimo
R.C.	= 10% max
Piani fuori terra parcheggi in Piano esecutivo	= 3,0 = 1 mq./mq. minimo calcolato anche l'esistente

Le destinazioni funzionali ammesse sono: Alberghi - Pensioni - Ristoranti - Bar, attività di Bed and Breakfast.

Per la destinazione alberghiera si dovrà procedere all'apposizione di idoneo vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso.

I volumi per il ricovero degli autoveicoli dovranno essere ricavati all'interno delle volumetrie in progetto.

**PGT vigente**

## STUDIO DI INCIDENZA

### Art. 25 ZONA AT - ATTREZZATURE TURISTICHE

Sono costituite dagli ambiti di territorio comunale nei quali sono previste strutture al servizio dell'attività turistica.

Questo ambito è assoggettato a Piano Esecutivo con convenzione deliberata dal Consiglio Comunale ed all'interno del perimetro sono ammesse unicamente attività ricettive all'aria aperta.

Le sottozone elencate sono oggetto della "Carta di fattibilità Geologica".

Ogni intervento proposto nelle sottozone elencate deve quindi tener conto di tali indicazioni che costituiscono integrazione del P.G.T. tenuto conto dalle opere eseguite o da eseguire dalle proprietà private e dagli enti preposti.

Normativa di sottozona

Ghirla

<b>Sottozona</b>	<b>Sup.</b>
AT.1.1	mq. 46667,21

if        integrazioni consentite: "una tantum" 25% della S.L.P. esistente  
H        = 3,50 mt. max

### PGT Variante

### Art. 25 ZONA AT - ATTREZZATURE TURISTICHE

Sono costituite dagli ambiti di territorio comunale nei quali sono previste strutture al servizio dell'attività turistica.

Questo ambito è assoggettato a Piano Esecutivo con convenzione deliberata dal Consiglio Comunale ed all'interno del perimetro sono ammesse unicamente attività ricettive all'aria aperta.

Le sottozone elencate sono oggetto della "Carta di fattibilità Geologica".

Ogni intervento proposto nelle sottozone elencate deve quindi tener conto di tali indicazioni che costituiscono integrazione del P.G.T. tenuto conto dalle opere eseguite o da eseguire dalle proprietà private e dagli enti preposti.

Normativa di sottozona

Ghirla

<b>Sottozona</b>	<b>Sup.</b>
AT.1.1	mq. 46667,21

if        integrazioni consentite: "una tantum" 25% della S.L.P. esistente  
H        = **3,50-4,50** mt. max

### PGT vigente

## STUDIO DI INCIDENZA

**ART. 26 ZONA VP - VERDE PRIVATO VINCOLATO**

Le zone VP comprendono ville con parco con prevalenza di complessi risalenti ai primi decenni del '900. In tali zone sono ammessi unicamente interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli edifici e la eliminazione o la modifica con adeguamento architettonico di volumi estranei aggiunti in epoca successiva. E' ammessa la possibilità di edificare un corpo edilizio accessorio con un'altezza massima fuori terra di mt. 2,80 e sino al raggiungimento di mq. 50 di area coperta, da destinarsi a ricovero attrezzi, o ricovero autovetture.

Nelle aree libere, all'interno di tali zone, potranno essere ammessi impianti privati di tipo ricreativo quali: piscine, campi da tennis, campi di bocce, o assimilabili; purchè scoperti e che comunque non comportino alterazioni delle strutture a parco esistenti e siano integrati con l'ambiente circostante.

L'impianto dei giardini e dei parchi preesistenti dovrà essere mantenuto ed ogni trasformazione dovrà essere sottoposta a preventiva permesso di costruire, trattandosi di aree sottoposte a particolare regime di tutela e salvaguardia.

I rustici isolati esistenti possono avere un ampliamento "una tantum" del 20% della SLP esistente.

if S.L.P. esistente con possibilità di aumento "una tantum" fino al raggiungimento del 20% della S.L.P. esistente; sono escluse dall'aumento 'una tantum' le ville di pregio storico.  
sono escluse dall'aumento 'una tantum' le ville di pregio storico.

H = esistente max non superabile da sopralzi della copertura

R.C. = esistente (salvo quanto precisato per corpi edilizi accessori)

D.C. = esistente (min. 5,00 mt. per corpi edilizi accessori)

D.E. = esistente (min. 10,00 mt. per corpi edilizi accessori)

D.S. = esistente (min. 5,00 mt. per corpi edilizi accessori)

Normativa di sottozona

Ghirla

Sottozona	Sup.
VP1.1	mq. 4619,35
VP1.2	mq. 6232,30
VP1.3	mq. 15572,99
VP1.4	mq. 12237,22 villa di pregio storico
VP1.5	mq. 4627,10
VP1.5.1	mq. 3966,58 villa di pregio storico

## STUDIO DI INCIDENZA

VP1.6	mq. 1128,00
VP1.6.1	mq. 6254,81 villa di pregio storico
VP1.6.2	mq. 496,00 (inserito)
VP1.7	mq. 11257,40

-----  
mq.66391,75

MondonicoSottozona**Sup.**

VP2.1	mq. 7242,00
VP2.2	mq. 7758,55 villa di pregio storico

-----  
mq.15000,55

BoarezzoSottozona**Sup.**

VP3.1	mq. 19234,05 villa di pregio storico
VP3.2	mq. 41323,92
VP3.3	mq. 526,00

-----  
mq.61083,97

GannaSottozona**Sup.**

VP4.1	mq. 7978,49 villa di pregio storico
VP4.2	mq. 13327,91
VP4.3	mq. 3148,46

-----  
mq.24454,86

**PGT Variante****ART. 26 ZONA VP - VERDE PRIVATO VINCOLATO**

Le zone VP comprendono ville con parco con prevalenza di complessi risalenti ai primi decenni del '900. In tali zone sono ammessi unicamente interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli edifici, e la eliminazione o la modifica con adeguamento architettonico **o il recupero, finanche alla demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma e sedime**, di volumi estranei aggiunti in epoca successiva **e fabbricati accessori**. E' ammessa la possibilità di edificare un corpo edilizio accessorio con un'altezza massima fuori terra di mt. 2,80 e sino al raggiungimento di mq. 50 di area coperta, da destinarsi a ricovero attrezzi, o ricovero autovetture.

Nelle aree libere, all'interno di tali zone, potranno essere ammessi impianti privati di tipo ricreativo quali: piscine, campi da tennis, campi di bocce, o assimilabili; **purchè** scoperti e che comunque non comportino alterazioni delle strutture a parco esistenti e siano integrati con l'ambiente circostante.

L'impianto dei giardini e dei parchi preesistenti dovrà essere mantenuto ed ogni trasformazione dovrà essere sottoposta a preventivo permesso di costruire, trattandosi di aree sottoposte a particolare regime di tutela e salvaguardia.

I rustici isolati esistenti possono avere un ampliamento "una tantum" del 20% della SLP esistente.

## STUDIO DI INCIDENZA

**if**

S.L.P. esistente con possibilità di aumento “una tantum” fino al raggiungimento del 20% della S.L.P. esistente **previo parere della commissione paesaggio con particolare riguardo all'integrazione nel contesto**; per le ville di pregio eventuali incrementi non dovranno modificare nel complesso gli elementi tipologici, formali di rilevanza storica, dovranno concorrere alla conservazione dei materiali tradizionali rilevati; i progetti devono essere corredati da specifica relazione volta a mettere in evidenza la coerenza degli interventi stessi rispetto agli obiettivi qui espressi; Inoltre si prescrive che:

- la localizzazione dell'ampliamento dovrà essere prevalentemente rivolta verso gli altri fabbricati esistenti siti in prossimità, ovvero non rivolta verso gli areali agro-boschivi omogenei e diffusi eventualmente rilevabili in adiacenza;
- la localizzazione dell'ampliamento dovrà opportunamente integrarsi con le presenze arboree **ed** arbustive rilevabili, al fine di ottimizzare l'effetto di mitigazione visiva e percettiva eventualmente rilevabile da dette essenze;
- la localizzazione dell'ampliamento dovrà minimizzare la modifica eventuale delle curve di livello del terreno, nonché minimizzare la modifica dei parchi / giardini eventualmente presenti;
- la localizzazione dell'ampliamento non dovrà essere prospiciente a tracciati di interesse paesaggistico, elementi della Rete Natura 2000, territorio del Parco Campo dei Fiori, con visuali rilevanti;

**sono escluse dall'aumento 'una tantum' le ville di pregio storico.**

**sono escluse dall'aumento 'una tantum' le ville di pregio storico.**

H edificio = esistente max non superabile da sopralzi della copertura

R.C. = esistente (salvo quanto precisato per corpi edilizi accessori)

D.C. = esistente (min. 5,00 mt. per corpi edilizi accessori)

D.E. = esistente (min. 10,00 mt. per corpi edilizi accessori)

D.S. = esistente (min. 5,00 mt. per corpi edilizi accessori)

**PGT vigente**

## STUDIO DI INCIDENZA

### ART. 27

### ZONE D1 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE ESISTENTE

Sono zone già interessate da attività produttive industriali ed artigianali.

Per questi ambiti il P.G.T. conferma la situazione insediativa esistente e consente eventuali espansioni alle aziende presenti.

In queste zone, è ammessa la nuova costruzione, l'ampliamento e la ricostruzione previa demolizione, a mezzo di permesso si costruire semplice secondo i seguenti indici:

if	= 0,66 mq/mq
H	= mt. 7,5 max
D.C.	= minimo mt. 5
D.S.	= minimo mt. 10
D.E.	= minimo mt. 10
R.C.	= 33% max

In caso di volumetria satura è possibile un incremento una tantum del 20%.

Superficie minima per destinazione a verde: 33% dell'intera superficie fondiaria destinata all'insediamento.

Potranno essere ammesse altezze superiori a quelle sopra indicate unicamente per attrezzature estremamente contenute necessarie agli impianti tecnologici non superiore comunque a m. 10,00.

E' ammesso l'alloggio per il custode e/o il proprietario fino ad un massimo di mq. 170 per ogni attività produttiva nel rispetto dei parametri relativi alle distanze di cui sopra.

Sono ammesse solo attività industriali ed artigianali non inquinanti per emissioni atmosferiche e acustiche nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle loro modifiche eventualmente più restrittive.

### PGT Variante

### ART. 27

### ZONE D1 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE ESISTENTE

Sono zone già interessate da attività produttive industriali ed artigianali.

Per questi ambiti il P.G.T. conferma la situazione insediativa esistente e consente eventuali espansioni alle aziende presenti.

In queste zone, è ammessa la nuova costruzione, l'ampliamento e la ricostruzione previa demolizione, a mezzo di permesso si costruire semplice secondo i seguenti indici:

if	= 0,66 mq/mq
H edificio	= mt. 7,5 8,50 max
D.C.	= minimo mt. 5
D.S.	= minimo mt. 10
D.E.	= minimo mt. 10
R.C.	= 33% max

In caso di volumetria satura è possibile un incremento una tantum del 20% 25%.

Superficie minima per destinazione a verde: 33% dell'intera superficie fondiaria destinata all'insediamento.

Potranno essere ammesse altezze superiori a quelle sopra indicate unicamente per attrezzature estremamente contenute necessarie agli impianti tecnologici ~~non-superiore~~ ~~comunque a m. 10,00~~.

E' ammesso l'alloggio per il custode e/o il proprietario fino ad un massimo di mq. 170 per ogni attività produttiva nel rispetto dei parametri relativi alle distanze di cui sopra. Sono ammesse solo attività industriali ed artigianali non inquinanti per emissioni atmosferiche e acustiche nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle loro modifiche eventualmente più restrittive.

### PGT vigente

## STUDIO DI INCIDENZA

<b>ART. 31</b>	<b>ZONA F - ATTREZZATURE SOCIALI, STANDARDS</b>
<p><b>Destinazione di zona:</b> edifici per attività religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi, centri sociali.</p>	
<p>if = 0,6 mq/mq R.C. = 20% H = 8 m. max</p>	
<b>PGT Variante</b>	
<b>ART. 31</b>	<b>ZONA F - ATTREZZATURE SOCIALI, STANDARDS</b>
<p><b>Destinazione di zona:</b> edifici per attività religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi, centri sociali.</p>	
<p>if = 0,6 mq/mq R.C. = 20% H <b>edificio</b> = 8,50 m. max</p>	
<b>PGT vigente</b>	
<b>ART. 33</b>	<b>FASCE A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE - INFRASTRUTTURE DELLA VIABILITA' - LINEE DI ARRETRAMENTO DELLA EDIFICAZIONE</b>
<p>Areæ destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura.</p> <p>Non sono consentite costruzioni di alcun genere; eventuali impianti per la distribuzione del carburante sono consentiti solo oltre le fasce di rispetto.</p> <p>Salvo diversa specificazione del P.R.G. i distacchi degli edifici sul ciglio stradale sono quelli previsti dall'art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444.</p> <p>I tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto, o esistenti da modificare, sono indicate nel P.R.G.</p> <p>La specificazione delle strade secondarie di distribuzione interna delle zone in espansione o di ristrutturazione di diversa destinazione, è rinviata agli inerenti piani esecutivi che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche tecniche in relazione alle soluzioni planivolumetriche delle zone interessate.</p> <p>I tracciati e le tipologie per le infrastrutture viarie indicate nella tavola di P.R.G. hanno valore indicativo, e in sede esecutiva potranno subire eventuali modifiche.</p> <p>Le fasce di rispetto poste lungo le viabilità hanno valore prescrittivo, sono inedificabili e non possono essere computate volumetricamente in mancanza della retinatura di zona.</p> <p>Sulla tavola di azzonamento del Piano, per alcune zone, sono espressamente indicate delle linee di arretramento della edificazione; le aree poste all'interno di tali linee possono essere computate ai fini edificatori, ma la S.L.P. ammessa dovrà essere edificata al di fuori di tale perimetro.</p>	
<b>PGT Variante</b>	

## STUDIO DI INCIDENZA

---

**ART. 33 FASCE A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE -  
INFRASTRUTTURE DELLA VIABILITA' - LINEE DI ARRETRAMENTO DELLA  
EDIFICAZIONE**

Aree destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura.

Non sono consentite costruzioni di alcun genere **ad esclusione di** eventuali impianti per la distribuzione del carburante **sono consentiti solo oltre le fasce di rispetto.**

Salvo diversa specificazione del P.R.G. i distacchi degli edifici sul ciglio stradale sono quelli previsti dall'art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444.



I tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto, o esistenti da modificare, sono indicate nel P.R.G.

La specificazione delle strade secondarie di distribuzione interna delle zone in espansione o di ristrutturazione di diversa destinazione, è rinvia agli inerenti piani esecutivi che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche tecniche in relazione alle soluzioni planivolumetriche delle zone interessate.

I tracciati e le tipologie per le infrastrutture viarie indicate nella tavola di P.R.G. hanno valore indicativo, e in sede esecutiva potranno subire eventuali modifiche.

Le fasce di rispetto poste lungo le viabilità hanno valore prescrittivo, sono inedificabili e non possono essere computate volumetricamente in mancanza della retinatura di zona. Sulla tavola di azzonamento del Piano, per alcune zone, sono esplicitamente indicate delle linee di arretramento della edificazione; le aree poste all'interno di tali linee possono essere computate ai fini edificatori, ma la S.L.P. ammessa dovrà essere edificata al di fuori di tale perimetro.

## 5.2 Piano dei Servizi

<u>Variante S-1</u>	
Corretta individuazione area a servizi F.1.3.	
Trattasi dell'Asilo Infantile - Scuola Materna Di Ghirla, servizio esistente. L'individuazione catastale risulta necessitante di correzione, in quanto erroneamente viene ricompresa una porzione minimale di area di pertinenza del contermine lotto edificato (giardino) entro tale area a servizi.	
PGT vigente	PGT Variante
 <p><b>B1.1.3</b> <b>F1.3</b> VIA RIGAMONTI LETTA RIGAMONTA</p>	 <p><b>B1.1.3</b> <b>F1.3</b> VIA RIGAMONTI LETTA RIGAMONTA 453.8 .7 452.1 452.2 452.0 457.4</p>
  <p><b>B1 - Residenziali di completamento</b> <b>F - Attrezzature sociali e standards</b></p>	  <p><b>B1 - Residenziali di completamento</b> <b>F - Attrezzature sociali e standards</b></p>


## Variante S-2

Stralcio area a servizi F.1.15 e F.1.9, e restituzione ad area agro-boschiva.


Trattasi di area destinata a parcheggio (F.1.15) e a verde attrezzato di prossimità al campeggio (F.1.9), ritenute non necessarie, e verificata l'elevata correlazione con la superficie lacuale (lago di Ghirla).

Sup. territoriale area a servizi F.1.15: 4.419 mq

Sup. territoriale area a servizi F.1.9: 8.039 mq

PGT vigente	PGT Variante
	
F - Attrezzature sociali e standards  AT - Attrezzature turistiche	 E1 - Agricole  E2 - Boschive

## STUDIO DI INCIDENZA

<b>Variante S-3</b>	
Riduzione area a servizi F.4.6 con previsione di parcheggio, e restituzione ad area agricola.	
Trattasi di area destinata a parcheggio in adiacenza al territorio del Parco ed entro area buffer rete ecologica Campo dei Fiori Ticino.	
Sup. territoriale area a servizi originaria: 2.139 mq	
Sup. territoriale area a servizi di Variante: 769 mq	
Riduzione consumo di suolo: 1.371 mq	
<b>PGT vigente</b>	
	
 F - Attrezzature sociali e standards	 E1 - Agricole
	 E2 - Boschive

### **5.3 Coerenziazioni, precisazioni, adeguamenti**

In ragione degli ambiti di variante sopra elencati gli Atti di variante vengono coerenzati con:

- Aggiornamenti normativi con le norme sovraordinate vigenti;
- Adeguamento atti conseguenti agli ambiti di variante PGT;
- Coerenziazione con Atti e disposizioni comunali approvate o in corso di approvazione (es. Regolamento Edilizio tipo, ecc..);
- Recepimento ambiti della rigenerazione urbana vigenti, individuati dalla Deliberazione C.C. ;
- Recepimento aree boschive PIF Comunità Montana del Piambello;
- Recepimento tracciati sentieristici e ciclabili esistenti;

## 6 Incidenze eventuali verso i Siti Natura 2000

Nei paragrafi seguenti sono individuati elementi ed analisi di dettaglio utili a:

- Stimare eventuali incidenze delle previsioni di Piano sulle ZSC/ZPS interferite/limitrofe.

Le eventuali incidenze vengono valutate considerando:

- la distanza dai siti;
  - le tipologie di effetti previsti sulle matrici ambientali (es.: modifica dei corpi idrici, emissioni acustiche, etc.);
  - le tipologie di effetti previsti sulle risorse natura 2000 (es. perdita di habitat, riduzione di popolamenti vegetali o animali);
  - l'eventuale compromissione della connessione tra siti;
  - l'interferenza con le misure di conservazione dei siti;
- la valutazione del livello di significatività delle incidenze eventualmente prevedibili e le misure di mitigazione delle incidenze eventualmente prevedibili

## STUDIO DI INCIDENZA

## 6.1 Analisi delle incidenze eventuali

Viene analizzato quanto segue:

indicatori	Ambiti di Variante PGT						
	R-1	R-2	R-3	R-4	S-1	S-2	S-3
1. Distanza da ZSC L. di Ganna							
2. Distanza da ZSC M. Martica							
3. Distanza da ZPS Campo dei F.							
4. Distanza da rete C.F. - Ticino	Yellow						Yellow
5. Correlazione con elementi idrici							
6. Emissioni in atmosfera							
7. Emissioni acustiche							
8. Modifiche carico antropico	Yellow						
9. Perdita di habitat							
10. Riduzione popolazioni specie animali							
11. Riduzione popolazioni specie vegetali							
12. Modificazioni dell'ecosistema							
13. Connessioni tra siti							
14. Misure di conservazione							

## STUDIO DI INCIDENZA

---

Distanza dai Siti:

Interno	In area buffer	Esterno, adiacente	Esterno non adiacente
---------	----------------	--------------------	-----------------------

Valutazione impatto:

peggiorativo	non significativo	escluso	migliorativo
--------------	-------------------	---------	--------------


Come si verifica dalla tabella sopra riportata, le previsioni di Variante di Piano non ipotizzano eventuali incidenze in relazione ai siti Natura 2000 e/o la Rete Campo dei Fiori Ticino.

Tuttavia si propone di condurre analisi specifica in relazione all'ambito di Variante R-1, anche in correlazione con gli ambiti di variante contermini che prevedono restituzione di suolo con precedenti previsioni edificatorie.


## 7 Significatività delle incidenze e misure di mitigazione

Si conduce, come sopra anticipato, analisi specifica in relazione all'ambito di Variante R-1, anche in correlazione con gli ambiti di variante contermini che prevedono restituzione di suolo con precedenti previsioni edificatorie, al fine di inquadrare gli effetti in dettaglio e a scala ampia.

### 7.1.1 Rete Ecologia Campo dei Fiori - Ticino



## STUDIO DI INCIDENZA

Ambito di Variante R-1

Descrizione: trattasi di ambito di variante con previsione di nuovo ambito Pcc.1 a destinazione residenziale, soggetto a permesso di costruire convenzionato. Sup. territoriale indicativa: 1.395 mq, con  $If = 0,25\text{mq}/\text{mq}$ . Risulta lotto interstiziale all'edificato lungo i lati ovest, nord, est, recintato da rete metallica, e separato dal territorio agro-boschivo sito a sud (Parco) da due assi viari: la strada comunale "via Volta" e la parallela SP11.

Rapporto con la Rete: Interno alla rete, ovvero in corrispondenza della buffer zone di 500m dai siti della Rete Natura 2000. Si constata tuttavia che l'ambito non è in affaccio diretto sulla citata SP11 (limite morfologico reale dell'urbanizzato), in quanto lo stesso è in affaccio sulla strada comunale "via Volta". Trattasi di fatto di lotto recintato mediante rete, utilizzato quale spazio di pertinenza dell'attigua proprietà, utilizzato quale giardino, interstiziale all'edificato lungo i lati ovest, nord, est. Inoltre si verifica che tra l'asse di via volta e l'asse della SP è localizzata un'area verde piantumata quale elemento di separazione naturale tra gli assi viari, e dunque anche rispetto al lotto in oggetto.

Si verifica che non sono presenti aree boscate entro il lotto in oggetto. Si verifica inoltre che lo stesso, per quanto descritto nella presente scheda, non risulta di alcun interesse per i movimenti

## STUDIO DI INCIDENZA

faunistici, che vanno per altro indirizzati lontano dagli assi viari in corrispondenza dell'abitato di Ganna, e la previsione di mantenere a prato stabile la porzione di Rete campo dei Fiori Ticino ad ovest della SP11 (limitrofo al cimitero) va proprio in questa direzione, ossia di sfavorire l'eventuale avvicinarsi della fauna alla provinciale, consentendo per altro agli automobilisti di accorgersi con più facilità di eventuale fauna in avvicinamento.

L'ambito inoltre di fatto non diminuisce la permeabilità della rete ecologica ma contribuisca alla sua più efficace strutturazione.

In relazione a quanto sopra descritto per questo ambito si ritiene dunque che le potenziali incidenze rilevate in ambito di analisi preliminare possano essere ritenute nulle se non migliorative.



In relazione alle azioni di mitigazione, verificato quanto sopra, si ritiene di prescrivere che la nuova volumetria debba essere allocata nel settore nord dell'ambito, verso il nucleo di antica formazione. Non si ritiene utile la previsione di alberature di alto fusto in ordine a scongiurare criticità in termini di visuale per i veicoli transitanti lungo le due pubbliche vie. Tuttavia, verificata la presenza della recinzione esistente, si richiede di prevedere una fascia arbustiva, di ispecie autocrone e non allergeniche, a mitigazione visiva e percettiva di tale manufatto e dell'intervento atteso.


## STUDIO DI INCIDENZA

---

Elemento di attenzione risultano essere operazioni di cantiere durante la fase realizzativa del progetto. Tale incidenza potenziale, peraltro limitata nel tempo, può essere ricondotta a emissioni sonore e in atmosfera delle macchine operatrici specialmente durante le fasi di scavo e movimentazione terra, e al carico antropico dovuto agli addetti ai lavori. Tali criticità sono tuttavia temporanee e reversibili.

STUDIO DI INCIDENZA

Ambiti di Variante R-2, S-2, S-3 (comportanti restituzione di suolo agro-bischivo):



## STUDIO DI INCIDENZA


Descrizione: trattasi di ambiti con previsione di restituzione ad area agro-boschiva, precedentemente aree con previsioni pianificatorie inespresse.

### Rapporto con la Rete natura 2000:

- l'area S-3 risulta interna alla rete Campo dei Fiori Ticino (buffer di 500 metri da SIC e ZSC), e a contatto diretto – pur non inclusa – con la ZSC IT 2010001 “Lago di Ganna” e la ZPS IT 2010401 “Parco Regionale Campo dei Fiori”. Distanza dalla Rete Natura 2000: 20 metri lineari, senza interposizione di elementi antropici.
- l'area R-2 risulta esterna alla rete Campo dei Fiori Ticino. Trattasi di area non interclusa, ma al contrario risultava una previsione di ampliamento in avanzamento del comparto residenziale esistente verso sud, a diretto contatto con detti elementi naturali, oltre che posizionata ad una quota altimetrica superiore rispetto all'attigua strada comunale di via Garibaldi. Distanza dalla Rete: 140 metri lineari, senza interposizione di elementi antropici.
- l'area S-2 risulta esterna alla rete Campo dei Fiori Ticino. Trattasi tuttavia di area prossima ad elementi della Rete Ecologica Campo dei Fiori Ticino (siti entro il contermine territorio di Cunardo, verso ovest). Distanza dalla Rete: 130 metri lineari, senza interposizione di elementi antropici.

Pur verificato che trattasi di ambiti puntuali, tali restituzioni, previste in prossimità della Rete (l'ambito S-3 risulta interno al buffer di 500 metri da elementi della Rete) ed in contiguità con gli areali omogenei della stessa, indubbiamente concorrono all'efficientamento della stessa, anche in termini di connessioni.

7.1.2 La Rete Natura 2000



Richiamato quanto sopra valutato in relazione alla Rete ecologica Campo dei Fiori -Ticino si verifica che l'ambito R-1, con previsione di nuovo ambito Pcc.1 a destinazione residenziale, è esterno alle ZSC e ZPS. Si ribadisce che l'ambito non è in affaccio diretto sulla citata SP11, in quanto lo stesso è in affaccio sulla strada comunale "via Volta". Trattasi di fatto di lotto recintato mediante rete metallica, utilizzato quale spazio di pertinenza dell'attigua proprietà, interstiziale all'edificato lungo i lati ovest, nord, est. Inoltre si verifica che tra l'asse di via volta e l'asse della SP

## STUDIO DI INCIDENZA

---

è localizzata un'area verde piantumata quale elemento di separazione naturale tra gli assi viari, e dunque ulteriore elemento di separazione anche rispetto al lotto in oggetto e le aree della Rete Natura 2000. Distanza dalla Rete Natura 2000: 50 metri lineari, con interposizione di assi viari.

L'ambito R-2, restituito ad areale agricolo, risultava in affaccio diretto rispetto al SIC-ZSC IT2010001 LAGO DI GANNA e ZPS IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori, da quali distava indicativamente 20 m lineari.

## STUDIO DI INCIDENZA

---

### 8 Conclusioni

Sulla base delle analisi preliminari effettuate il presente Studio ha attenzionato n.1 ambito necessario di ulteriore approfondimento, denominato R-1: trattasi di ambito di variante con previsione di nuovo ambito Pcc.1 a destinazione residenziale, soggetto a permesso di costruire convenzionato. Sup. territoriale indicativa: 1.395 mq, con If = 0,25mq/mq. Risulta lotto interstiziale all’edificato lungo i lati ovest, nord, est, recintato da rete metallica, e separato dal territorio agro-boschivo sito a sud (Parco) da due assi viari: la strada comunale “via Volta” e la parallela SP11.

Le analisi di maggior dettaglio svolte su questo ambito (precedente paragrafo) ha dato evidenza di una significatività di impatto nulla, garantite dalle prescrizioni ivi elencate, ritenendo dunque la previsione compatibile con la presenza dei siti Natura 2000 e della Rete Ecologica Campo dei Fiori Ticino;

In relazione alle fasi di cantiere eventualmente previste, con conseguente incidenza potenziale reversibile che può essere ricondotta a emissioni sonore e in atmosfera, delle macchine operatrici specialmente durante le fasi di scavo e movimentazione terra, e al carico antropico dovuto agli addetti ai lavori, si dovrà osservare quanto prescritto da Provincia di Varese e Parco Campo dei Fiori, ovvero:

- saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre l’area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l’impatto acustico ed il danno ambientale;
- si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all’area, e la ripiantumazione /risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento);

STUDIO DI INCIDENZA

- si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc..) che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;
- dovrà essere mantenuta la continuità territoriale, attraverso la conservazione di spazi aperti e varchi tra le diverse lottizzazioni anche prevedendo una continuità tra le aree di verde pertinenziale e riducendo il più possibile la costruzione, al contorno delle proprietà, di muretti e recinzioni impermeabili alla fauna, ai quali preferire la realizzazione di siepi e/o staccionate.

Si allega il presente Studio al Rapporto Ambientale e ai documenti della Variante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Valganna, al fine di facilitare gli Enti Gestori nell'esprimere il parere di spettanza in merito all'Incidenza del Piano sulle Aree Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale o nel suo diretto intorno.

Varese, lì 28 marzo 2024

**Dott. Nicola Polisciano**

**Biologo ambientale**



Ordine Nazionale dei Biologi

sez. A n. 63502.

Via Torino, 24

21030 Cugliate Fabiasco (VA)

SEZ. A

**Dott. pianificatore Marco Meurat**

**Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale**

Studio: Via Albani 97, 21100 Varese

tel: 3407146842

PEC marco.meurat@archiworldpec.it

Ordine Architetti di Varese n. 2716 del 02/03/2010

P.I. 03142490121

